

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **36.** SITZUNG

24. 4. 1980

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

Indice

Inhaltsangabe

Disegno di legge n. 28:

“Norme sulla organizzazione del servizio del catasto e sul trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e i relativi uffici periferici e altre norme in materia di personale” (rinviato dal Governo in data 28 marzo 1980)

pag. 2352

Disegno di legge n. 25:

“Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1972 n. 15, modificata dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 7: ‘Norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali” (presentato dai cons. reg. Dr. Alexander Langer e arch. Alessandro Boato)

pag. 2360

Interrogazioni e interpellanze

pag. 2399

Gesetzentwurf Nr. 28:

“Bestimmungen über die Neuordnung des Katasterdienstes und über die Überstellung des bei den ärrarialtechnischen Ämtern von Trient und Bozen und den entsprechenden Außenämtern Dienst leistenden staatlichen Personals an die Region und andere Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personals” (von der Regierung am 28. März 1980 rückverwiesen)

Seite 2352

Gesetzentwurf Nr. 25:

“Änderungen am Regionalgesetz vom 16. Juli 1972, Nr. 15, abgeändert mit Regionalgesetz vom 2. September 1974, Nr. 7: Bestimmungen über das Volksbegehren bei der Bildung der Regional- und Landesgesetze” (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Langer und Boato)

Seite 2360

Anfragen und Interpellationen

Seite 2399

1000

1000

1000

Presidenza del Presidente PARIS

Ore 9,50

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VALENTIN (Segretario-questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 17 aprile 1980.

VALENTIN (Segretario-questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuno, il processo verbale è approvato. Sono assenti i signori Consiglieri: Cadonna, Grigolli, Lorenzi, Tartarotti, Benedikter. Erschbaumer, Ferretti, Gebert-Deeg, Magnago, Mitolo, Mognoni, Pasqualin.

Comunicazioni:

In data 4 marzo 1980 il Consigliere regionale rag. Nicolò Cadonna ha presentato un'interrogazione (n. 51) riguardante la misura dell'indennità di malattia a favore degli apprendisti.

Il testo di detta interrogazione e la relativa risposta scritta faranno parte integrante del resoconto stenografico della seduta odierna.

Riprendiamo i lavori con il punto 1). Sull'ordine dei lavori? Prego.

PANCHERI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Per anticipare la discussione del secondo punto all'ordine del giorno, cioè il disegno di legge che riguarda il personale del catasto, rinviato dal Governo. Credo che la discussione non faccia perdere molto tempo, abbiamo assicurazioni dal Governo che ce lo visterrebbe subito e potrebbe quindi forse entrare in vigore con la metà di luglio o con la fine di luglio al massimo e il personale del castato potrebbe passare alla Provincia senza perdere ulteriori due-tre mesi di tempo.

PRESIDENTE: C'è la proposta del Presidente della Giunta regionale di anticipare il disegno di legge rinviato dal Governo sull'ordinamento degli uffici del catasto. C'è qualcuno che si oppone? Nessuno? Mi pare che prima il cons. Langer, titolare — diciamo così — dell'iniziativa diceva di sì, cioè non si opponeva. Allora considero approvata la proposta e iniziamo con

il punto 3) all'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 28: "Norme sulla riorganizzazione del servizio del catasto e sul trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e i relativi uffici periferici e altre norme in materia di personale* (rinviato dal Governo in data 28 marzo 1980).

Dò lettura della nota di rinvio:

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Divisione Gab. Prot. n. 362
Trento, 28 marzo 1980

Risposta a nota n. 467 del 27/2/80

OGGETTO: Disegno di legge regionale concernente: "Norme sulla riorganizzazione del servizio del catasto e sul trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli uffici Tecnici Erariali di Trento e di Bolzano e i relativi uffici periferici e altre norme in materia di personale". (N. 28/VIII).

Al signor Presidente
del Consiglio regionale - TRENTO

Al Signor Presidente
della Giunta regionale - TRENTO

Con riferimento alla lettera sopraddistinta, si comunica che il Governo ha rinvio a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge indicato in oggetto, in quanto l'ultimo comma dell'articolo 12, prevedendo la valutazione ai fini giuridici ed economici del servizio prestato dal

personale assunto ai sensi della legge 1. giugno 1977, n. 285, si pone in contrasto con i principi che regolano il rapporto del pubblico impiego e che non consentono alcun riconoscimento a rapporti, quali quello posto in essere in base ai programmi previsti dalla legge 285/77. Esso contrasta, altresì, con le disposizioni contenute nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 che, prevedendo l'immissione nei ruoli, entro il limite del 50 per cento, dei beneficiari della medesima legge n. 285 non hanno previsto alcuna valutazione dei servizi pregressi.

Si restituiscono due copie del provvedimento rinvio.

Il Commissario del Governo
f.to G. de Pretis

Prego il signor Presidente della I. Commissione di dare lettura della relazione.

a BECCARA (D.C.): La I Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge in oggetto nella seduta del 10 aprile 1980.

Sulla base dei rilievi sollevati dal Governo in data 28 marzo 1980, la Giunta regionale ha predisposto alcuni emendamenti che il Presidente della Giunta medesima illustra ai membri della Commissione: essi riguardano gli articoli 9 e 12, nonché l'introduzione dell'articolo 17, riguardante la clausola d'urgenza, come risulta dal testo allegato.

Dopo breve discussione, il Presidente della Commissione pone ai voti il passaggio alla discussione articolata, che viene approvato a maggioranza con 1 astensione (Boato).

Gli articoli dall'1 all'11, posti in votazione, vengono approvati a maggioranza con 2

astensioni (Boato e Sfondrini).

L'emendamento soppressivo proposto dalla Giunta regionale all'articolo 12 e l'articolo stesso, vengono approvati a maggioranza con 1 voto contrario (Boato) e 1 astensione (Sfondrini).

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 (quest'ultimo di nuova istituzione), vengono approvati a maggioranza con 2 astensioni (Boato e Sfondrini).

Stesso esito ottiene la votazione sul disegno di legge nel suo complesso, il quale viene ora rimesso al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi intende intervenire? Il cons. Boato, prego.

BOATO (N.S.-N.L.): Forse potevo farlo anche alla fine. La nostra astensione in commissione ha il significato di opposizione in questo caso sui due rilievi governativi; sul primo perchè ci sembra irrilevante, e credo che su questioni così di importanza abbastanza grossa varrebbe la pena di soprassedere quando le cose potrebbero essere chiare lo stesso; e sul secondo, perchè siamo contrari nella sostanza, perchè avrebbe potuto essere anzi questo un principio che anticipava decisioni, che poi avverranno sul riconoscimento dell'anzianità, limitatamente poi ad una richiesta che non era esorbitante per questo personale precario e quindi non si vede perchè anche la scelta del Governo non avrebbe potuto farsi con anticipo rispetto alla decisione ufficiale governativa. Quindi credo che sarebbe stato più opportuno che non ci fossero entrambi i rilievi. Siccome comunque la posizione è critica, penso che l'astensione sia più opportuna in questo caso, anche se il parere è negativo nel

merito specifico.

PRESIDENTE: Altri in discussione generale? Nessuno? La Giunta vuol replicare? Prego. Presidente.

PANCHERI (Presidente Giunta regionale - D.C.): Solo per dire a Boato che io condivido tutto quello che ha detto questa volta, però non possiamo non accettare le proposte e i suggerimenti del Governo, perchè altrimenti la legge andrebbe alla Corte Costituzionale e si perderebbero chissà quanti mesi, se non anni. Io sono d'accordo che il capoverso all'articolo 12, che dobbiamo sopprimere, era giusto, era un atto di giustizia per il personale assunto sulla 285, e che certamente un giorno o l'altro lo Stato ci suggerirà di inserire in qualche legge per il catasto questo emendamento che adesso dobbiamo stralciare.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. E' in votazione il passaggio alla discussione articolata: Con due voti di astensione e tutti gli altri a favore il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1

TITOLO I

Riorganizzazione del servizio del Catasto e trasferimento alla Regione del personale statale in servizio presso gli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e i relativi uffici periferici.

Art. 1

Istituzione del servizio regionale del Catasto

In attuazione del D.P.R. 21 luglio 1978, n. 569 e al fine di provvedere al coordinamento dei procedimenti amministrativi relativi al catasto e al Libro fondiario, il servizio regionale del catasto fondiario ed edilizio urbano è strutturato in uffici centrali ed uffici periferici.

Gli uffici centrali, con sede in Trento, sono costituiti dalla Direzione del catasto, la quale è posta alle dipendenze della Giunta regionale e sovraintende alla formazione e conservazione del catasto fondiario ed edilizio urbano coordinando l'attività degli uffici periferici; alla stessa spettano inoltre i compiti di direzione, di controllo e di ispezione degli uffici del catasto. Dalla direzione del catasto dipendono i servizi ispettivi provinciali con sede, rispettivamente, a Trento e a Bolzano.

Gli uffici periferici del catasto possono essere istituiti dalla Giunta regionale nei comuni sede di ufficio tavolare ed hanno giurisdizione sui comuni catastali compresi nella competenza territoriale degli uffici tavolari medesimi sia per quanto attiene al catasto fondiario, sia per quanto attiene al catasto edilizio urbano.

E' in votazione l'art. 1: maggioranza favorevole, 5 astensioni.

Art. 2

Riorganizzazione e coordinamento dei servizi.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Direzione del catasto, in collaborazione con la Direzione del Libro fondiario, presenta alla Giunta regionale un programma di riorganizzazione del servizio catastale e di coordinamento del servizio stesso

con quello del Libro fondiario.

Su tale programma, che dovrà altresì prevedere la semplificazione dei procedimenti, la formazione e qualificazione professionale del personale, l'organizzazione del servizio nel quadro della legislazione sull'ordinamento degli uffici regionali e la meccanizzazione del servizio medesimo, saranno sentite, da parte della Giunta regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'art. 2: con 5 voti di astensione, nessun contrario e gli altri a favore, l'articolo 2 è approvato.

Art. 3

Dotazioni organiche

La dotazione organica del personale da assegnare ai servizi regionali del catasto è indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Chi chiede di parlare? E' in votazione l'art. 3: con 5 voti di astensione, nessuno contrario, tutti gli altri a favore, l'articolo 3 è approvato.

Art. 4

Rinvio ad altre norme

Al personale addetto al servizio del catasto si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per il restante personale regionale.

E' posto in votazione l'articolo 4: con 5 voti di astensione, nessun contrario, gli altri a favore,

è approvato l'art. 4.

Art. 5

Titoli di studio per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali

I titoli di studio richiesti per l'accesso al ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali sono i seguenti:

- personale direttivo: diploma di laurea in ingegneria;
- personale di concetto: diploma di geometra; diploma di perito industriale con specializzazione edile; diploma di perito agrario;
- personale esecutivo: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I relativi programmi d'esame saranno determinati con successivo regolamento di esecuzione.

E' in votazione l'art. 5: con 2 voti di astensione, nessun contrario, gli altri a favore, l'articolo 5 è approvato.

Art. 6

Soppressione del ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici

E' soppresso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici.

Il personale regionale appartenente al suddetto ruolo è collocato, dalla stessa data, nel ruolo del personale dei servizi tecnici e catastali con la stessa qualifica ed anzianità già possedute

nel ruolo di provenienza.

E' in votazione l'art. 6: con 5 voti di astensione, nessun contrario, gli altri a favore, l'articolo 6 è approvato.

Art. 7

Trasferimento ed inquadramento nei ruoli regionali

Il personale statale in servizio, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, presso gli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano e presso i relativi uffici periferici, può, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il trasferimento nei ruoli regionali.

La Giunta regionale, nei limiti del contingente di cui al secondo comma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 569, provvede all'accoglimento delle domande di trasferimento riservando la precedenza al personale indicato nel D.M. 4 dicembre 1978.

Il personale trasferito viene inquadrato, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza, nel ruolo regionale del personale dei servizi tecnici e catastali qualora provenga dai ruoli tecnici statali e nel corrispondente ruolo amministrativo o di ragioneria, eventualmente anche in soprannumero, qualora provenga dal ruolo amministrativo contabile statale.

Al personale medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per il corrispondente livello dell'organico regionale oltre agli eventuali assegni personali in godimento.

Al personale che, all'atto del trasferimento nei ruoli regionali, fruisca dell'indennità prevista dall'articolo 35 della legge 2 dicembre 1975, n.

576 vengono attribuiti, nell'ambito del livello funzionale retributivo conferito ai sensi del precedente comma, aumenti biennali anche convenzionali o classi stipendiali nella misura necessaria a garantire l'importo percepito a titolo di detta indennità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui vengano attribuiti aumenti biennali convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato all'aumento biennale tabellare immediatamente inferiore agli aumenti convenzionali attribuiti.

Al personale che, all'atto del traferimento nei ruoli regionali, risulti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, viene conservata l'attribuzione dell'indennità prevista dalla legge medesima nelle misure in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' in votazione l'art. 7: con 5 voti di astensione, nessuno contrario, l'art. 7 è approvato.

Art. 8

Integrazione dell'indennità di buonuscita

Al personale statale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi e per gli effetti della presente legge si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'integrazione prevista dall'articolo 18, lettera B) della soprarichiamata legge regionale n. 3 si tiene conto degli anni di servizio prestati presso la Regione, dei periodi di studio e servizio riscattati, nonchè del servizio

riconosciuto utile ai fini della liquidazione dell'indennità della Amministrazione di provenienza prima dell'inquadramento nei ruoli regionali.

E' in votazione l'art. 8: con 7 voti di astensione, nessuno contrario, l'articolo 8 è approvato. Art. 9: questo articolo è stato emendato in Commissione:

Art. 9

Inquadramento di personale dirigenziale e di personale direttivo

La Giunta regionale, qualora, per esigenze di funzionamento del servizio catastale, ritenga necessario avvalersi stabilmente dell'opera di dirigenti statali, nonchè di personale statale appartenente alla carriera direttiva, in servizio negli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, può, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e con il consenso degli interessati, disporre, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei posti disponibili, l'immissione nei ruoli regionali, nella medesima carriera e qualifica del corrispondente ruolo statale e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

E' aperta la discussione sull'art. 9. E' in votazione l'articolo 9: con 5 voti di astensione, nessuno contrario, tutti gli altri a favore, l'articolo 9 è approvato.

Art. 10

Passaggio al livello superiore

Il personale statale trasferito nei ruoli

regionali ai sensi del precedente articolo 7, con qualifica di segretario principale o di coadiutore principale o equiparate, è collocato nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza con decorrenza dal giorno del trasferimento, qualora lo stesso alla data del 1. gennaio 1978 avesse maturato un'anzianità effettiva di carriera di almeno tredici anni.

Ai fini di cui sopra al dipendente è attribuito nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello funzionale retributivo, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

E' aperta la discussione sull'art. 10. E' in votazione l'art. 10: con 5 voti di astensione, nessuno contrario, gli altri a favore, l'articolo 10 è approvato.

Art. 11

Inquadramento di personale di ruolo
e non di ruolo e passaggio
alle carriere superiori

Il personale regionale, che abbia superato il concorso per esame speciale — previsto dall'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del

personale del Libro fondiario — per le carriere direttive e di concetto del soppresso ruolo del personale tecnico dei Lavori pubblici, è inquadrato, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli e purchè abbia superato il corso di formazione e di istruzione sui servizi catastali espletato nell'anno 1979 a cura dell'Amministrazione regionale, nelle corrispondenti carriere del ruolo dei servizi tecnici e catastali.

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo dello Stato transitato nei ruoli regionali ai sensi del precedente articolo 7 ed il personale di ruolo della Regione, ivi compreso il personale che abbia superato il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 22 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1 sul nuovo ordinamento degli uffici e del personale del Libro fondiario o che comunque abbia titolo all'inquadramento in ruolo ai sensi del secondo comma di detto articolo, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili dopo l'avvenuto inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, purchè risulti in possesso del relativo titolo di studio ed abbia superato il corso di formazione e di istruzione di cui al primo comma del presente articolo, nel ruolo dei servizi tecnici e catastali nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza.

L'inquadramento del personale di cui al primo e secondo comma avviene secondo l'ordine della graduatoria di merito relativa all'esame finale del corso sopra richiamato.

E' aperta la discussione sull'articolo 11: chi intende parlare? Nessuno? E' in votazione l'art.

11: con 5 voti di astensione, nessuno contrario, tutti gli altri a favore l'articolo 11 è approvato.

Articolo 12, nel testo della Commissione:

Art. 12

Inquadramento del personale statale assunto ai sensi della legge 1. giugno 1977, n. 285 e del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Il personale assunto dallo Stato in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici del catasto dipendenti dagli Uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano, che abbia superato il corso regionale di formazione e di istruzione sui servizi catastali, può essere inquadrato a domanda, nei limiti dei posti disponibili e dopo gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti articoli, nel ruolo regionale dei servizi tecnici e catastali previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al concorso di cui al primo comma possono altresì partecipare coloro che abbiano superato il predetto corso di formazione e di istruzione e che nell'anno 1979 abbiano prestato servizio presso uno dei sopraindicati uffici catastali in virtù di assunzioni disposte in base ai sopracitati legge 1. giugno 1977, n. 285 e D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Le materie d'esame e le modalità del suddetto concorso saranno stabiliti con successivo regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'ammissione al concorso predetto e al successivo inquadramento in ruolo si prescinde dal possesso del requisito del limite

massimo d'età normalmente previsto per l'accesso al pubblico impiego.

L'articolo finisce qui, perchè è soppresso l'ultimo comma, che è quello al quale faceva riferimento il rilievo governativo. E' aperta la discussione sull'articolo 12: chi chiede di parlare? E' in votazione l'art. 12: con 2 voti contrari, 6 astensioni, il rimanente a favore, l'articolo 12 è approvato.

Art. 13

Assunzione di personale per i nuovi uffici periferici

Il reclutamento del personale da assegnare agli uffici periferici del servizio del catasto avviene gradualmente, per la parte eccedente i tre quarti della dotazione organica prevista dalla tabella A allegata alla presente legge, in relazione alla istituzione dei nuovi uffici periferici previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 1.

E' aperta la discussione sull'art. 13. Chi chiede di parlare? Nessuno? E' in votazione l'art. 13: con 7 voti di astensione, nessuno contrario, gli altri a favore, l'articolo 13 è approvato.

Art. 14

Programma biennale di lavoro straordinario

Al fine di consentire l'evasione delle volture e delle altre pratiche pendenti presso gli uffici facenti parte del servizio del catasto viene predisposto un programma straordinario di lavoro da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Per l'attuazione di tale programma, che dovrà prevedere l'evasione del lavoro arretrato entro due anni dalla sua approvazione, la Giunta regionale può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale interessato con le modalità stabilite dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 e comunque entro il limite massimo mensile di trenta ore per ogni impiegato.

E' aperta la discussione sull'articolo 14. Chi intende parlare? Nessuno? E' in votazione l'art. 14: con 8 voti di astensione, nessuno contrario, tutti gli altri a favore, l'art. 14 è approvato.

Art. 15

Inquadramento del vincitore del concorso ad ispettore superiore del Libro fondiario

L'eventuale vincitore del concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore superiore della ex carriera direttiva del ruolo speciale del personale addetto ai Libri fondiari, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato nella qualifica di direttore di sezione — settimo livello funzionale retributivo.

E' aperta la discussione sull'art. 15. Nessuno intende parlare? E' in votazione l'art. 15: con 8 voti di astensione, nessuno contrario, gli altri a favore, l'art. 15 è approvato.

Art. 16

Norma finanziaria

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede

con l'assegnazione prevista dall'articolo 7 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569 per le funzioni delegate in materia di catasto.

Chi chiede di parlare? Nessuno? E' in votazione l'art. 16: con 8 voti di astensione, nessuno contrario, tutti gli altri a favore, l'articolo 16 è approvato.

Art. 17

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' aperta la discussione sull'articolo 17. Chi chiede di parlare? Nessuno. Ricordo che per la clausola d'urgenza, secondo l'art. 55 dello Statuto, è necessaria la maggioranza assoluta.

(Interruzione)

Come no? L'articolo 55 recita testualmente: "se una legge è dichiarata urgente..." — è il comma terzo — "dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi" — questo è l'art. 55, quello che consente il doppio risparmio, diciamo — "la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati".

Nessuno chiede di parlare sull'art. 17? E' in

votazione l'art. 17. Prego cortesemente di tenere le mani alzate, affinché i signori colleghi possano ritualmente contare. Con 40 voti favorevoli, nessuno contrario, nessun astenuto, l'art. 17 è approvato.

Dichiarazioni di voto. Nessuna? Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Comunico l'esito della votazione:

Votanti n. 43
si 33,
schede bianche n. 10

Il Consiglio regionale approva.

Riprendiamo l'ordine del giorno con il punto 1) *Disegno di legge n. 25: "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, modificata dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 7: 'Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali'"* (presentato dai Consiglieri regionali Langer e Boato.)

Se loro ricordano, avevamo sospeso, prima su richiesta del cons. Benedikter e successivamente del Cons. Pasquali, la discussione generale. Erano intervenuti, tanto per memoria, i signori cons. Langer e Betta.

Quindi riprendiamo la discussione generale. Chi chiede di parlare? L'assessore Ongari, prego.

ONGARI (assessore enti locali - D.C.): La Giunta regionale ha ripreso in esame questo

disegno di legge, dopo la discussione in Commissione, mantenendo l'atteggiamento che aveva assunto in Commissione, e cioè un atteggiamento di contrarietà per quanto riguarda i primi tre articoli. Cioè sull'articolo che vorrebbe togliere dalla legge la limitazione relativa a presentazioni di disegni di legge di iniziativa popolare quando riguardano il bilancio oppure le tasse, ritenendo che siano due materie che, è vero, non sono previste dalla legge nazionale perchè in campo nazionale si prevede che il referendum non si possa svolgere per queste materie, ma dal momento che nella legge c'è, dal momento che è estremamente improbabile che vengano presentati disegni di legge di tale natura, e comunque sarebbe abbastanza discutibile che ci si dovesse trovare ad affrontare discorsi di bilancio, perchè ovviamente il bilancio è un documento fondamentale delle istituzioni e viene approvato dal Consiglio, e dal punto di vista tecnico è comunque difficilmente valutabile, ma soprattutto, ritenendo che, modificando certe imposizioni si verrebbe ad alterare comunque il bilancio, e che ci sarebbe anche un certo qual rischio che qualche gruppo potesse fare anche così, o dare anche dei sostegni piuttosto demagogici, e sarebbe abbastanza facile quando si parla di tasse, soprattutto se qualcuno propone di diminuirle, ritenendo che in determinate occasioni si potrebbe creare qualche problema di questo genere, siamo contrari. Come siamo contrari a che vengano tolte al Presidente del Consiglio regionale o provinciale, quelle indicazioni che sono date dalla legge, relative al non recepimento in partenza di una legge di iniziativa popolare, quando questa non rispetti lo Statuto, non rispetti le questioni etniche, non rispetti la

Costituzione, perchè veramente ci pare che, oltre tutto, sarebbe una perdita di tempo anche per la raccolta delle firme, perchè poi si andrebbe a discutere e a non poter comunque approvare una legge quando avesse queste controindicazioni in partenza. Siamo altrettanto contrari sul fatto di togliere la raccolta delle firme in almeno due comprensori e non in uno solo, con motivazioni che possono essere l'opposto di quelle indicate da Langer nella sua relazione. Non riteniamo affatto che debba essere privilegiato l'agglomerato urbano, il quale ha comunque un'enorme facilità, per la consistenza stessa della popolazione ed anche per l'organizzazione, di raccogliere le firme; mentre i piccoli comprensori evidentemente dovrebbero comunque, anche per problemi locali, andare a cercare le firme probabilmente in altri comprensori. Quindi riteniamo che per i primi tre articoli l'impostazione della legge, così com'è, debba essere mantenuta. Abbiamo invece riesaminato gli artt. 4 e 5 accogliendo per quanto riguarda l'art. 5 le modifiche introdotte da Langer, che sono delle utili precisazioni sul funzionamento della Commissione, mantenendo peraltro l'art. 4 e posticipandolo, cioè mettendolo in coda all'articolo unico creato, come il 4 e il 5, perchè — e di questo si era discusso in Commissione —, il fatto che eventuali emendamenti fatti in Commissione vengano trasmessi al primo proponente è stato ritenuto giusto da parte di quasi tutti i Commissari, perchè mentre un Assessore si può anche prendere la responsabilità lì al momento di accettare o no gli emendamenti, il primo proponente ha dietro di sé altre duemila o quattromila firme, e quindi deve almeno consultarsi con quel comitato che ha promosso l'iniziativa. Quindi abbiamo proposto nell'emen-

damento, che è stato distribuito, l'unificazione degli artt. 4 e 5, mantenendo il testo di Langer per il 5, che è il primo comma, e l'art. 4 della vecchia legge diventa il secondo comma.

Il problema più rilevante evidentemente è quello relativo all'art. 7, perchè l'articolo 6 è un articolo tecnico che adegua solamente i riferimenti della legge. All'art. 7 noi abbiamo ritenuto di ovviare all'inconveniente sollevato da Langer nella sua relazione e anche nel suo intervento qui in aula, cioè quello relativo alla richiesta, sul modulo di raccolta delle firme, di precisare accanto ai dati di nascita, di residenza, ecc., anche l'appartenenza al gruppo linguistico, che comunque non starebbe in piedi per la provincia di Trento. La legge è regionale e quindi almeno in teoria si dovrebbe correttamente formulare dei moduli i quali prevedano anche per la provincia di Trento la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico; abbiamo ritenuto di risolvere il problema togliendo il riferimento ai gruppi linguistici anche per la provincia di Bolzano per quanto riguarda il gruppo linguistico italiano e il gruppo linguistico tedesco, nella considerazione che ci è parso non di grande rilievo che nella presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare ci sia o non ci sia il riferimento al gruppo linguistico. L'abbiamo invece mantenuta per il gruppo linguistico ladino, perchè il gruppo linguistico ladino intanto è un gruppo di esigua minoranza, ma soprattutto la legge prevede che possa presentare un disegno di legge di iniziativa popolare con un numero molto inferiore di firme. Allora evidentemente bisogna ancorarsi a qualcosa per consentire questa differenziazione. Abbiamo mantenuto il gruppo linguistico e qui si può discutere, ne ha accennato Langer, se quando si

parla di ladini sia più giusto il criterio per il momento vigente in provincia di Trento, che è un criterio territoriale, cioè di residenza nei comuni dell'area ladina, o se debba essere un criterio personale, cioè di vera appartenenza dichiarata ad un gruppo linguistico. Noi abbiamo mantenuto il gruppo linguistico; quindi la differenza sostanziale fra l'emendamento della Giunta e la proposta di Langer, che tendeva ad abolire il gruppo linguistico e ad introdurre il criterio della territorialità, noi non l'abbiamo accolta e abbiamo mantenuto il gruppo linguistico. Abbiamo peraltro, anche d'accordo con il rappresentante ladino in Consiglio regionale, presentato stamattina un ulteriore emendamento per togliere il doppio vincolo, in quanto la legge richiedeva che ci fosse l'appartenenza al gruppo linguistico ladino e la residenza nei comuni ladini. Ora ci è parso come Giunta che se qualcuno si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino ma però ha la residenza fuori dei comuni ladini, — ed esempi di questo genere in provincia di Bolzano ce ne sono —, dal momento che è una dichiarazione e un'appartenenza personale, questa dichiarazione debba essere valutata allo stesso modo se è dentro l'area o se è fuori dell'area geografica ladina. E' una scelta su cui evidentemente si può essere d'accordo o no, perchè evidentemente si può discutere se sia preferibile un criterio o l'altro. Noi abbiamo optato per questa scelta, perchè ci pare più giusto fare riferimento al gruppo linguistico, anche perchè presumibilmente disegni di legge di iniziativa popolare da parte del gruppo linguistico ladino molto probabilmente dovrebbero trattare problemi di interesse del gruppo linguistico come tale. Quindi ci pare giusto che tutti gli appartenenti al gruppo

residenti dentro o fuori dell'area ladina possano dire qualcosa in merito; ci pare meno giusto che il criterio della territorialità possa essere accettato, proprio per i motivi che dicevo prima, anche se ci potrebbero essere in teoria dei problemi di comunità locale, che vive in un certo posto.

Queste sono le innovazioni introdotte dalla Giunta, a parziale accoglimento o modifica di quello che era il testo originario, e queste sono le giustificazioni per cui sono state presentate.

PRESIDENTE: Altri in discussione generale? Nessuno?

PETERLINI. (S.V.P.): Danke! Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei hat sich sehr ausführlich mit dem vorliegenden Gesetzentwurf befaßt und deshalb auch bei der damaligen Regionalratssitzung die Unterbrechung und Vertagung beantragt, und zwar aus einer ganz klaren Überlegung heraus. Das Bemühen des Gesetzentwurfes scheint es zu sein, das Verfahren des Volksbegehrens, also der Einreichung von Gesetzesinitiativen durch das Volk zu erleichtern. Zu dieser grundsätzlichen Haltung sagen wir ja; zu dieser grundsätzlichen Haltung wollten wir auch prüfen, in wie weit der Gesetzentwurf diesem Bemühen gerecht werden kann bzw. wie weit die entsprechenden Paragraphen nicht eventuell das gerade Gegenteil erzielen könnten.

Im Begleitbericht zum Gesetzentwurf führt der Einbringer, der Abgeordnete Langer als erster Unterzeichner, an, daß das Volksbegehren im Gegensatz zu den üblichen Gesetzesinitiativen irgendwie benachteiligt sei bzw. mit einem gewissen "Argwohn", wie er wörtlich schreibt,

angesehen werde, während er der Meinung ist, daß gerade die Volksinitiative mit besonderer Bevorzugung gesehen werden müßte. Zu diesem Prinzip habe ich bereits ja gesagt; ein Volksbegehren muß besonders gefördert werden; es darf allerdings nicht dazu führen, daß es möglicherweise zu einem reinen Instrument der Demagogie wird. Deshalb haben wir auch geprüft, wie die bisherige gesetzliche Lage aussieht und welche Schwierigkeiten bzw. Erleichterungen eingebaut sind. Zunächst einmal zu den Möglichkeiten, ein Regionalgesetz einzubringen. Wir wissen, es braucht dafür eine gewisse Anzahl von Unterschriften, die sich danach unterscheidet, ob es von Ladinern der Provinz Bozen bzw. Bewohnern der ladinischen Ortschaften in der Provinz Trient oder eben den übrigen Bürgern eingebracht wird. Bleiben wir zunächst bei den Ladinern, für die eine bevorzugte Klausel eingebaut ist. Ladinier dürfte es in den ladinischen Tälern ca. 15.000 und 17.000 auf gesamter Landesebene geben und für diese ladinischen Anträge sind 1.000 Unterschriften verlangt, das heißt mit anderen Worten rund 7 - 8% der gesamten ladinischen Bevölkerung. Ich glaube, daß die Zahl nicht sehr hoch liegt. Bei den Ladinern der Provinz Trient werden 500 Unterschriften gebraucht — insgesamt dürfte es 8.000 Ladinier geben — also rund 6% der Bevölkerung in den ladinischen Tälern. Auf gesamter Regionalebene leben ca. 870.000 Einwohnern, die Zahl der Unterschriften, die verlangt wird zur Einbringung eines Regionalgesetzes, beträgt 4.000; also ein knapper halber Prozent, was auch sehr niedrig ist; für die Landesgesetze braucht es 2.000 Unterschriften bzw. für die Ladinier in der Provinz Bozen wiederum 1.000 Unterschriften. Ich habe diese

Zahlen deshalb genannt, um von vorneherein aufzuweisen, daß eigentlich das Verfahren, wie es im Gesetz bisher geregelt war, nicht eine Benachteiligung des Volksbegehrens, sondern eine eindeutige und klare Bevorzugung gebracht hat, sogar mit bestimmten Sonderklauseln, die richtig und notwendig waren für die ladinischen Täler in der Provinz Trient bzw. für die Ladinier in der Provinz Bozen. Der Beweis hierfür, daß das Verfahren eigentlich nicht schwierig zu handhaben war und auch praktisch durchgeführt werden konnte, ist uns ja eben in den letzten Tagen gebracht worden, in der Provinz Bozen, wo bereits in dieser Legislaturperiode zwei Gesetzesinitiativen über den Weg des Volksbegehrens eingereicht worden sind: eines über die Jagd bzw. die Abschaffung der Jagd und das zweite zum Problem der Behinderten, das derzeit in der Kommission behandelt wird.

Ich glaube, daß das doch der klarste Beweis hierfür sein kann, daß das bisherige System des Volksbegehrens wirklich die Möglichkeit und Instrumente bietet, die Bevölkerung selbst, also das Volk auch an Gesetzesinitiativen teilnehmen zu lassen.

Jetzt zu den einzelnen Vorschlägen: Die im Art. 1 der Gesetzesänderungen gebrachten Aufhebungen von sogenannten Einschränkungen scheinen uns sehr bedenklich zu sein. Der Einbringer sagt hier, daß auf jeden Fall jede thematische Einschränkung für das Volksbegehren ausgeschaltet werden soll. Die einzigen Einschränkungen, die im Gesetz enthalten sind, betreffen die Bilanz, die nicht dem Volksbegehren unterworfen werden darf bzw. die Abgaben also die Steuern. Uns scheint es einfach notwendig zu sein, daß ein so umfassendes Dokument, wie es der Haushaltsplan einer

gesetzgebenden Körperschaft ist, nicht dem Volksbegehren unterworfen werden darf aus einer ganz klaren und einfachen Überlegung. Der Haushaltsplan setzt sich ja aus mehreren Kapiteln zusammen und ist das Ergebnis einer Programmierung und sollte und muß das Ergebnis einer Programmierung sein, die gewisse Schwerpunkte und genaue Akzente setzt. Durch ein Volksbegehren könnte man — ich sage: könnte man; ich unterstelle es nicht, aber man könnte doch — auch auf demagogische Art und Weise, irgendein Kapitel vorschlagen in extrem hoher Höhe und damit das gesamte Konzept einer Programmierung aus den Fugen reißen bzw. würden die Unterzeichner des Gesetzentwurfes ihre Unterschrift hergeben für eine Initiative, von der sie glauben, daß sie in Ordnung und richtig ist, wobei sie dann übersehen, daß das Geld ja praktisch irgendwo anders, von anderen Kapiteln abgezogen werden muß. Ich glaube, daß diese Überlegungen im demokratischen System doch den gesetzgebenden Gremien vorbehalten werden müssen, die ja auch von der Bevölkerung direkt gewählt wurden und denen man eben die Gesetzgebung auch vorbehalten hat, um sich praktisch hauptberuflich in eine sehr schwierige Materie einzuarbeiten zu können und die Dinge verfolgen zu können.

Das ist der ausschlaggebende Grund, warum wir dagegen sind, diese Beschränkung aufzuheben. Dasselbe gilt bei den Abgaben, wo Grundsätze der Staatsordnung, die beim Referendum ausschlaggebend sind, gelten. Sicherlich, in der Verfassung wird nur vom Referendum geredet, aber doch mit der Überlegung, die dahintersteht, daß die Steuer und die Abgabe nicht einfach zum Instrument eines Volksbegehrens

gemacht werden könne, weil auch hier sehr leicht mit Demagogie gearbeitet werden könnte.

Der Art. 2 — und auch dazu haben wir unsere Bedenken — sieht vor, daß sogenannte ortsgebundene Volksbegehren einzuführen bzw. die bisherige Diskriminierung, wie es hier im Begleitbericht heißt, auszuschalten. In Wirklichkeit scheint mir — und auf diesen Punkt hat bereits der Regionalassessor Ongari sehr deutlich hingewiesen — doch das Gegenteil der Fall zu sein. Durch die Klausel, die bisher im Gesetzentwurf drinnen steht, daß die Unterschriften eben nicht aus einem einzigen Ort kommen dürfen, wird doch ein demokratisches Instrument gestellt, damit eine gewisse Repräsentativität auch von seiten der Volksinitiative gegeben ist. Abgesehen davon würde sonst die Gefahr von Sektorengesetzen entstehen, die eine einzige Ortschaft betreffen könnten. In diesem Zusammenhang muß auch unterstrichen werden, daß gerade die Bevölkerung Südtirols eine zweifache Struktur aufweist: zum Einen über 100.000 Einwohner, also ein Viertel der Bevölkerung, in einer Stadt, und zum Anderen die restlichen drei Viertel der Bevölkerung auf dem Lande sehr zerstreut, so daß es richtig ist, auch hier ein Gleichgewicht zwischen Land- und Stadtbevölkerung zu erreichen. Es wäre nicht richtig, der Stadt, die rein zahlenmäßig überwiegt, das Instrument allein in die Hand zu geben. Wenn beispielsweise in einer Gemeinde außerhalb der Stadt eine Volksinitiative gestartet wird, dann muß man sich ja auch bemühen, außerhalb der eigenen Gemeinde die Unterschriften zu sammeln, weil die in der eigenen Gemeinde wahrscheinlich nicht ausreichen werden.

Artikel 3 beabsichtigt, die sogenannte Vorkontrolle auszuschalten, die das Präsidium des

Landtages bzw. des Regionalrates auszuüben hat.

Unberührt bleibt durch die Vorschläge jener Artikel, in dem es heißt, daß selbstverständlich die Einbringung von Gesetzentwürfen auf den Sachgebieten und in den Grenzen stattzufinden haben, innerhalb derer die Region oder die Provinz befugt sind, Gesetzesbestimmungen zu erlassen. Deshalb scheint es mir auch richtig zu sein, daß irgendein institutionelles Organ auch darüber wacht, daß die Gesetzesbestimmungen eingehalten werden. Es hat keinen Sinn, daß das Regionalratspräsidium sich darauf beschränkt, die Unterschriften zu zählen bzw. die Beglaubigung der Unterschriften und die sonstigen Dokumente zu prüfen und möglicherweise ein Gesetz dann dem Regionalrat bzw. dem Landtag vorzulegen, das über die Kompetenzen der autonomen Zuständigkeit der Organe hinausgeht und damit praktisch zu einer reinen Zeit- und Arbeitsbelastung und möglicherweise sogar Irreführung der Bevölkerung führen würde, die wir nicht begrüßen. Deshalb sollte unserer Meinung nach auch hier die bisherige Regelung gelten!

Ein klares Ja sagen wir hingegen zu den Verbesserungen, die in den Artikeln 4 und 5 zusammengefaßt worden sind und die jetzt auch durch eine neue Formulierung des Regionalausschusses vorgelegt worden sind: Ja zur Behandlung in der Kommission und zu einer genaueren Definierung dieser Behandlung in der Kommission. Allerdings muß folgendes dazu gesagt werden. Ich habe erst kürzlich erlebt, wie in der vierten Gesetzgebungskommission des Landes die Einbringer der Volksinitiative zum Begehrensgesetz über die Behinderten dort vorgespochen haben, wie aufgrund der bisherigen Regelung eigentlich keine Schwierigkeiten waren, dort mit den Mitgliedern der Kommission

zu diskutieren und auch die Möglichkeiten gegeben waren, den Experten zu Wort kommen zu lassen. Aber immerhin sind wir mit dieser neu vorgeschlagenen Prozedur einverstanden.

Es bleibt noch der Art. 7, in dem verschiedene Überlegungen enthalten sind. Grundsätzlich eine Feststellung: ein wesentlicher Pfeiler des gesamten Autonomiesystems für die Provinz Bozen baut auf dem Sprachgruppenprinzip auf. Es ist ein Prinzip, das sich durch Artikel des gesamten Autonomiestatutes durchzieht. Wir sind deshalb fest der Meinung, daß dieses Sprachgruppenprinzip auch in diesem Gesetzentwurf für die Provinz Bozen aufrecht bleiben muß. Richtig ist die eingewandte Bemerkung, daß dem nicht so in der Provinz Trient ist, und wir würden deshalb einer Formulierung zustimmen, in der diese Diversifizierung zwischen Provinz Bozen und Provinz Trient gemacht wird.

Was die Ladinern betrifft, sollte deshalb auch Bezug genommen werden auf die Volksgruppenklärung, die bei der allgemeinen Volkszählung abgegeben wird und nicht einzig und allein auf die Gebiete, wie es für die Provinz Trient der Fall ist. Nach verschiedenen Rücksprachen und Aussprachen, auch mit den Ladinern und mit dem ladinischen Vertreter Hugo Valentin sind wir nach einiger Skepsis doch zur Meinung gelangt, daß man das Gebietsprinzip, also die Gebietsbeschränkung für die Ladinern aufheben sollte, so daß praktisch nur mehr die personengebundene bzw. die volksgruppengebundene Beschränkung bleibt.

Das im großen und ganzen zu den einzelnen Artikeln! Wir haben somit ja zu einigen Verbesserungen gesagt, nein zu einigen Vorschlägen, die unserer Meinung nach das Instrument nur verschlechtern bzw. zu einem rein

demagogischen Instrument herabwürdigen würden. Wir werden deshalb bei dem Übergang zur Sachdebatte uns der Stimme enthalten, um damit auszudrücken, daß wir für das Prinzip sind, möglichst viele Erleichterungen einzubauen, andererseits um aber doch auch zum Ausdruck zu bringen, daß die bisherige Regelung eigentlich in Ordnung ist. Enthaltung aber, um möglicherweise bei den Artikeln 4 und 5 dann doch unsere Zustimmung geben zu können.

Danke schön!

(Grazie! Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Il gruppo consiliare dello S.V.P. si è occupato in modo dettagliato del presente progetto di legge ed aveva richiesto a suo tempo per questo motivo per una considerazione semplice, il rinvio della discussione. Con il progetto di legge vi si propone di facilitare la procedura per le iniziative popolari, vale a dire la presentazione di progetti di legge da parte della popolazione. Noi siamo naturalmente favorevoli a questo concetto di fondo, per cui abbiamo voluto esaminare approfonditamente questo provvedimento, per vedere fino a che punto il documento in parola facilita tale iniziativa, ossia fino a che punto gli articoli relativi tendono eventualmente all'effetto opposto.

Nella relazione accompagnatoria il presentatore e primo firmatario, il collega Langer, fa presente come l'iniziativa popolare sia svantaggiata, rispetto ad altre iniziative legislative, cioè che viene vista con un certo sospetto, mentre, a suo avviso, sarebbe proprio l'iniziativa popolare ad essere considerata con una determinata preferenza. A questo principio di massima ho già dato il mio consenso; l'iniziativa popolare va

favorita in modo particolare, purchè non divenga uno strumento di demagogia. Per questo motivo abbiamo esaminato pure l'attuale situazione legislativa, nonchè le difficoltà e facilitazioni ivi contenute. Mi si permetta innanzitutto di illustrare quali sono le possibilità di presentazione di una legge regionale. Sappiamo che necessita di un determinato numero di firme, da distinguersi fra ladini della Provincia di Bolzano e di quella di Trento ed ambedue i gruppi da tutti i cittadini residenti in Regione. Affrontiamo quindi il problema dei ladini, per i quali è prevista una clausola speciale. Le Valli ladine dovrebbero contare 15.000 abitanti, mentre a livello provinciale questo gruppo dovrebbe aggirarsi sulle 17.000 unità e per le loro iniziative si richiedono 1.000 firme, che corrisponde al 7-8 per cento di tutta la popolazione ladina, per cui ritengo che predetta cifra sia piuttosto elevata. Nel caso di una iniziativa da parte dei ladini trentini le firme richieste sono 500, pari al 6 per cento della popolazione, considerando gli 8.000 ladini che vivono nel Trentino. Gli abitanti della nostra Regione contano 870.000 unità circa e le firme richieste per la presentazione di una legge regionale ammontano a 4.000, vale a dire quasi un 0,5 per cento, una percentuale piuttosto bassa, dato che per una legge provinciale sono richieste 2.000 firme e nuovamente 1.000 firme per i ladini della Provincia di Bolzano. Ho indicato queste cifre per dimostrare a priori che la procedura contenuta nell'attuale legge non è affatto svantaggiosa, anzi esprime nel suo contenuto una chiara preferenza per l'iniziativa popolare e prevede determinate clausole speciali, eque e necessarie per gli abitanti delle valli ladine delle Province di Trento e di Bolzano. La

dimostrazione che la procedura prevista non è di difficile applicazione è stata fornita in questi ultimi giorni in Provincia di Bolzano, dove sono stati presentati due progetti di legge per iniziativa popolare proprio nella legislatura corrente e precisamente uno riguarda la abolizione della caccia e l'altro il problema degli handicappati, che trovasi attualmente all'esame della commissione competente. Credo che questa possa essere la prova più chiara che l'attuale sistema previsto per un'iniziativa popolare sia una possibilità ed uno strumento effettivo per fare partecipare il popolo stesso anche ad iniziative legislative.

Vengo ora alle singole proposte: la soppressione delle cosiddette limitazioni di cui all'art. 1 della legge di modifica ci lascia piuttosto perplessi. Il presentatore afferma infatti che in ogni caso per l'iniziativa popolare va tolta qualsiasi limitazione tematica. Le uniche limitazioni contenute nella legge riguardano il bilancio, vale a dire le imposte, sulle quali il popolo non deve intervenire. A noi sembra necessario che un documento così ampio, quale è il bilancio di un ente legislativo, non possa soggiacere all'iniziativa popolare e ciò per una chiara e semplice considerazione. Il bilancio è composto da molti capitoli ed è il risultato di una programmazione, che fissa determinati punti e pone accenti precisi: si potrebbe quindi proporre — non intendo dire che si faccia, ma potrebbe accadere — l'aumento estremo di un determinato capitolo per scardinare tutto il concetto di una programmazione, ossia il cittadino si presterebbe a firmare un'iniziativa che gli sembra giusta ed equa, senza però sapere che il denaro deve essere praticamente tolto da altro capitolo. Credo che nel sistema democratico simili considerazioni

debbano essere riservate ai consessi legislativi, eletti direttamente dalla popolazione, ai quali è stata affidata la legislazione, onde permettere loro di prendere confidenza, come attività principale, con una così difficile materia e seguire l'andamento delle cose.

Questo è il motivo principale della nostra opposizione a togliere questa limitazione. Ciò sia detto anche per le imposte, per le quali vigono principi dell'ordinamento dello Stato, determinanti in un referendum. Certamente la costituzione parla soltanto di referendum, pur considerando il fatto che nel caso di imposte ed altre forme di tasse il referendum non può essere strumento di iniziativa popolare, in quanto sarebbe facile porre in atto una demagogia.

L'art. 2 — anche a tal proposito abbiamo dei dubbi — prevede di introdurre l'iniziativa popolare limitata a località, onde eliminare l'attuale discriminazione, come si legge nella relazione accompagnatoria. In realtà mi sembra — a tal proposito il Assessore regionale Ongari è stato estremamente chiaro — si ottenga l'effetto contrario. La clausola contenuta finora nella legge, cioè che le firme non possono provenire unicamente da una località, pone uno strumento democratico per dare all'iniziativa popolare una certa rappresentatività. A prescindere da tutto questo correremmo il rischio di approvare leggi settoriali che riguardano un'unità unica. A tal proposito si deve sottolineare che proprio la popolazione altoatesina presenta una struttura duplice: da una parte abbiamo un quarto della popolazione, 100.000 unità, concentrate in un'unica città e dell'altra il rimanente 0,75 per cento degli abitanti, distribuiti un pò da per tutto nella periferia, per cui è giusto equilibrare il rapporto fra popolazione della città e della

periferia. Non sarebbe invece giusto lasciare tale strumento in mano soltanto agli abitanti della città, che, ripeto, è numericamente di gran lunga superiore. Se ad esempio in un Comune minore si dà l'avvio ad una iniziativa popolare, ci si deve dare premura di raccogliere le firme anche al di fuori della circoscrizione comunale, in quanto la popolazione del Comune interessato non è probabilmente in grado di produrre il numero necessario.

L'art. 3 tende ad eliminare il cosiddetto precontrollo, che viene esercitato dalla Presidenza del Consiglio provinciale o regionale.

Le proposte lasciano invariato quell'articolo, in cui si afferma che la presentazione di progetti di legge è limitata naturalmente ai settori, in cui la Regione o la Provincia dispongono di competenze legislative. Per questo motivo mi sembra giusto che un organo istituzionale vigili sull'osservanza delle norme di legge. Non ha senso alcuno che la Presidenza del Consiglio regionale si limiti a controllare le firme e la relativa autenticazione e gli altri documenti e di presentare al rispettivo Consiglio una legge che esula dalle competenze autonome dell'organo competente, la qual cosa condurrebbe praticamente ad un inutile lavoro in più, a perdita di tempo ed a disorientamento dei cittadini, che non desideriamo, per cui a nostro avviso l'attuale regolamentazione va mantenuta!

Siamo invece chiaramente favorevoli ai miglioramenti di cui agli artt. 4 e 5, presentati del resto con una nuova formulazione dalla Giunta regionale, miglioramenti che riguardano la trattazione e la precisa definizione di quest'esame da parte della commissione competente. Ho notato recentemente in seno alla IV Commissione legislativa della Provincia l'inter-

vento dei presentatori della legge-voto, di iniziativa popolare, davanti alla Commissione e la attuale regolamentazione non trovava difficoltà a dare spazio alla possibilità di sentire gli esperti, ma comunque siamo favorevoli a questa nuova procedura proposta.

Rimane ancora l'art. 7, in cui sono contenute diverse considerazioni. Di massima una constatazione: un principio essenziale del nostro sistema di autonomia e pur sempre per la Provincia di Bolzano il principio dei gruppi linguistici, contempla in molti articoli dello statuto. Siamo pertanto dell'opinione che detto principio va rispettato anche in questa legge per quanto concerne la nostra Provincia. L'osservazione circa la diversità della situazione trentina è giusta, per cui saremo favorevoli ad una formulazione di distinzione fra Provincia di Bolzano e Trento.

Per quanto riguarda i ladini ci si deve comunque riferire alla dichiarazione di appartenenza del censimento e non unicamente alle zone, come in Provincia di Trento. Dopo diversi contatti e colloqui avuti con i ladini e con il loro rappresentante, Hugo Valentin, siamo giunti dopo un certo scetticismo alla conclusione che per i ladini è meglio eliminare la limitazione della zona, lasciando praticamente soltanto vincolo del gruppo linguistico.

Questo è quanto desideravo dire in merito ai singoli articoli. Ci siamo dichiarati favorevoli ad alcuni miglioramenti ed opposti ad altre proposte, che secondo noi sono modifiche peggiorative, che denigrerebbero questo strumento a mera demagogia. All'atto della votazione per il passaggio alla discussione articolata ci asterremo per esprimere il nostro atteggiamento favorevole al principio di inserire nella legge il maggior

numero di facilitazioni possibile e per porre in risalto che l'attuale regolamentazione è in definitiva giusta. Ci asterremo, ripeto, dalla votazione, ma assentiremo probabilmente agli artt. 4 e 5. Grazie!)

VALENTIN (S.V.P.): Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Nur ganz kurz eine Stellungnahme zu diesem Artikel, der eine Abänderung der Situation der Ladiner berücksichtigen würde. Ich nehme gleich vorweg, daß wir im Grunde genommen als Ladiner mit dem Inhalt des dritten Absatzes des Artikels 2 des Gesetzes Nr. 15 vom 16. Juli 1972 eigentlich auskommen, mindestens soweit es die Praxis gezeigt hat, so daß ich grundsätzlich sagen kann: Wir müßten nicht unbedingt eine Abänderung des Gesetzes fordern und wir aus ladinischer Sicht hätten es auch nicht unbedingt notwendig, das Gesetz zu ändern. Nachdem es aber zur Diskussion steht, könnte ich mich dafür aussprechen, daß für Volksbegehren seitens der Ladiner nicht das Territorial – und Sprachgruppenzugehörigkeitsprinzip zugleich angewandt werden sollten. Ich kann also sagen: Wenn eine Beschränkung wegfällt, sind wir sicherlich froh. Es ist richtig, daß auch die Ladiner, die nicht in den ladinischsprachigen Gemeinden ansässig sind, ihre Unterschrift zu solchen Volksbegehren abgeben können.

Wenn ich mich also bei Übergang zur Sachdebatte auch der Stimme enthalte, wie von unserem Gruppensprecher angekündigt wurde, so liegt das eben darin begründet, daß wir es von der Praxis her eigentlich nicht als notwendig verspüren, die bestehende Gesetzgebung zum Volksbegehren abzuändern.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Brevemente una presa di posizione in merito a quest'articolo che terrebbe conto di un cambiamento di situazione a favore dei ladini. Anticipo subito che come ladini il contenuto del terzo capoverso dell'art. 2 della legge 16 luglio 1972, n. 15, lo riteniamo sufficiente, almeno per quanto si è potuto riscontrare in pratica, per cui posso in linea di massima affermare che da parte nostra non è assolutamente necessario richiedere la modifica della legge, non ravvisando dal nostro punto di vista, ripeto, necessità alcuna. Siccome la discussione verte su questo punto, potrei essere favorevole, nel senso che per le iniziative popolari riguardanti i ladini non si applichino ambedue i principi del territorio e dell'appartenenza linguistica. Se una limitazione venisse tolta, saremmo certamente soddisfatti, in quanto è giusto che pure i ladini non residenti in Comuni a maggioranza di lingua ladina possano firmare a favore delle iniziative popolari.

Se quindi al momento del passaggio alla discussione articolata mi asterrò dal voto, come annunciato dal nostro capogruppo, il motivo va ricercato nel fatto che non riteniamo, dati i risultati pratici, assolutamente necessario modificare la vigente legislazione in materia di iniziativa popolare.)

PRESIDENTE: Nessun altro in discussione generale? Dopo la replica del proponente, vi ricordo che non sono ammessi altri interventi. Cons. Langer, per la replica.

LANGER (N.S.-N.L.): Vorrei anzitutto ringraziare i colleghi che sono intervenuti, tutti, e in particolare coloro che sono intervenuti dimostrando di comprendere ed apprezzare anche lo

spirito di questa iniziativa. Mi dispiace che non tutti i gruppi siano intervenuti, in particolare mi dispiace che il gruppo comunista non sia intervenuto in proposito...

ZIOSI (P.C.I.): Ma non è obbligatorio....

LANGER (N.S.-N.L.): No, non è obbligatorio, ma mi dispiace che il vostro gruppo non abbia ritenuto di dire niente in proposito, semplicemente. Comunque nulla toglie che nella discussione articolata una vostra posizione evidentemente si esprima. Ed evidentemente sembra essere il destino delle proposte, che noi portiamo in questo Consiglio, o di essere respinte o di essere comunque sventrate e snaturate. Ricordiamo anche altri precedenti; questo caso appunto sembrava profilarsi come il caso di una proposta respinta, invece poi, grazie ad una comprensione che abbiamo apprezzato, evidentemente, sia da parte della Giunta che da parte del capogruppo della Democrazia Cristiana, viene solo sventrata, e non respinta. Io credo di dover precisare, in questa replica, quelle poche cose che in fondo la discussione ha illustrato credo negli aspetti più importanti. Si tratta — e lo dicevamo, credo, anche nella presentazione — di una materia sicuramente limitata, ma anche interessante, perchè vengono fuori degli elementi persino di filosofia politica, in particolare del rapporto tra istituzione e popolo, tra organismo rappresentativo e base che lo elegge, che sono comunque significativi e che implicano scelte di democrazia o, viceversa, di non democrazia.

Quindi in questo senso ci sembra una materia non priva di rilievo, anche se le occasioni di utilizzo dell'iniziativa popolare sono state

relativamente poche, cioè credo che in provincia di Bolzano finora due volte è stata presentata una legge di iniziativa popolare e in provincia di Trento credo — se non sono informato male — anche due volte, e a livello regionale, finora, mai. Dicevano alcuni colleghi che è giusto facilitare l'iniziativa popolare, in realtà poi di tutte le controproposte fatte di fronte alle nostre proposte, non ho visto grandi facilitazioni, se si esclude da un lato l'accordo da parte della Giunta sugli artt. 4 e 5, e qui dico subito che noi siamo d'accordo sulla formulazione migliorativa che la Giunta propone, e se si esclude una piccola facilitazione, che è un piccolo passo in avanti riguardo ai ladini, sulla quale discuteremo poi in sede di discussione articolata. Credo che molti abbiano voluto muoversi ai limiti della confusione tra referendum ed iniziativa popolare, e credo che questo non sia una cosa buona. A nessuno in quest'aula viene chiesta un'adesione su questo disegno di legge, viene chiesta un'adesione nè all'ideologia dell'iniziativa popolare, tipo "le iniziative popolari vanno comunque bene, le iniziative consiliari comunque non vanno bene", o qualcosa del genere, nè tantomeno è in discussione l'uso o più ancora l'ideologia del referendum. Del referendum qui non si parla affatto, cioè il referendum è fuori discussione, non è oggetto di questa discussione o di questa iniziativa popolare. Purtroppo, la legislazione attuale è tale che costringe il popolo, quando voglia esprimersi direttamente, solo ad esprimersi negativamente, ed è il caso del referendum abrogativo, cioè il popolo può intervenire solo per dire no, cioè abrogare delle leggi vigenti, non può decidere per introdurne. Questo è un limite forse del nostro ordinamento, che comunque ha la sua radice nella Costitu-

zione, quindi non è in discussione a differenza di altri ordinamenti, dove il popolo si può pronunciare anche in positivo, sull'introduzione di leggi, nel nostro caso il popolo può solo cancellare delle leggi. Questo è l'unico atto legislativo diretto che il popolo può compiere ed è un intervento appunto negativo. Viceversa il popolo può proporre delle leggi all'attenzione dell'organismo legislativo, che poi provvede per conto suo. Io credo che in questo senso la nostra proposta non era demagogica e mi dispiace che qualcuno abbia paura della demagogia del popolo e non abbia paura, per esempio della demagogia dei consiglieri o dei rappresentanti parlamentari. E non si capisce perchè il popolo, per esempio, non dovrebbe poter presentare una legge in cui dice: "Noi vogliamo tot milioni, impiegati per esempio per gli asili, per esempio per i campi sportivi, per qualche altra cosa", e invece "meno milioni per esempio impiegati per darli agli albergatori". Perchè il popolo non potrebbe proporre anche questo? Visto che comunque non decide in proprio? Perchè avete paura della demagogia del popolo e non avete paura della demagogia appunto dei suoi rappresentanti? Perchè le stesse cose che il popolo propone in realtà anche i suoi rappresentanti potrebbero proporre. E non è detto automaticamente che il popolo sia essenzialmente buio, come un brutto proverbio dice, e che i suoi rappresentanti siano per definizione saggi e non demagogici. Quindi, da questo punto di vista ci dispiace aver sentito, collega Peterlini...

Es stimmt, Kollege Peterlini, daß die Volksvertreter mehr Zeit haben, sich mit Dingen zu befassen, aber das würde praktisch, lieber Kollege Peterlini, darauf hinauslaufen, daß man

sagt: Derjenige ist der beste Gesetzgeber oder, sagen wir, auch nur der beste Gesetzeseinbringer, der am meisten Zeit hat, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Demnach müßten die Parlamente zum Beispiel aus lauter Universitätsprofessoren in Rechtswissenschaften bestehen. Wir glauben, daß derjenige die besten Vorschläge macht, der die Situation am direktesten verspürt, auch wenn die Vorschläge von ihm dann selber nicht beschlossen werden können, sondern durch ein Gremium gehen müssen. Deswegen glauben wir, daß dem Volksbegehren nicht Hürden vorgebaut werden sollten, sondern daß das Volksbegehren durchaus (wie es im übrigen von der Verfassung vorgesehen ist, die keine Beschränkung für das Volksbegehren vorsieht) sich zu allen Thematiken, zu allen Materien ausdrücken können soll. Insofern also sehen wir nicht ein, warum man vor der Demagogie des Volkes Angst hat und nicht — wenschon — vor der Demagogie seiner Repräsentanten, die außerdem viel eher zur Demagogie neigen könnten, weil sie ja unter Umständen wieder gewählt werden wollen, während das Volk direkt sich ja nicht wählen kann. Die 2.000 Leute, die unterschreiben, können ja nicht beanspruchen, alle Regionalrats- oder Landtagsabgeordnete zu werden.

Insofern also finden wir, daß euer Verhältnis zum Volk und zu seinen Initiativen irgendwo merkwürdig gestört ist, wenn man von vorneherein annimmt: Wenn man das Volk beliebige Vorschläge machen läßt, dann könnten diese Vorschläge ausgrasen und womöglich demagogisch werden oder so.

Unterbrechung

LANGER (N.L.-N.S.): Peterlini, wenn du von

den Anführern des Volkes redest, dann müßte man aber annehmen, daß das Volk so dumm ist, denen auf den Leim zu gehen. Ich glaube, daß...

Unterbrechung

LANGER (N.L.-N.S.): Bestimmt, wenn man die Stimmen, die die Volkspartei kriegt, anschaut, dann muß man denken, daß offensichtlich ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz des Volkes euch auf den Leim geht. Insofern...

Unterbrechung

LANGER (N.L.-N.S.): ... uns schon auch einige, aber euch immerhin noch mehr, vorläufig! Wenn man nicht von vorneherein das Volk als dumm verkaufen will, sondern annimmt, daß das Volk schon beurteilen kann — jeder einzelne in verschiedenem Maße vielleicht —, wer zur Wahl steht, was für Programme zur Wahl stehen, was für Vorschläge zur Unterschrift aufliegen usw., also wenn wir von dem ausgehen — und das müssen wir, denn sonst würden wir unsere eigene Legitimität hier in Frage stellen, sonst müßten wir unsere eigene, sagen wir, Wählerbasis, die uns hierher entsandt hat, für dumm verkaufen —, wenn wir jedenfalls das Volk im guten oder im schlechten Glauben nicht für dumm verkaufen wollen, sondern ernst nehmen, dann ist nicht einzusehen, warum dem Volk Scheuklappen vorgeschrieben werden sollten, innerhalb derer sich seine Gesetzesinitiative entfalten kann. Aber bitte, wir haben offensichtlich eine verschiedene Auffassung vom Verhältnis der Institutionen zum Volk, vom Verhältnis auch der Gewählten zu den Wählern, vom Verhältnis, sagen wir, der Mandatare zu den Mandanten, die sie entsenden.

Ich werde jetzt noch in italienischer Sprache fortfahren und zum Ende kommen.

Vorrei ancora un attimo richiamare la Vostra attenzione... Mi scuso, continuerò in lingua tedesca, perchè vedo che di colleghi di lingua italiana ce ne sono assai pochi.

Danke!

Ich möchte noch zu einem Problem etwas sagen, nämlich zum Problem der Repräsentativität. Der Kollege Peterlini hat hervorgehoben und auch der Regionalassessor Ongari hat es zum Ausdruck gebracht, daß ein Volksbegehren nur dann als echt repräsentativ angesehen werden könnte, wenn die Unterschriften dafür in mehr als einer Gemeinde oder in mehr als einer Talgemeinschaft oder Bezirksgemeinschaft gesammelt werden. Ich glaube, daß diese Auffassung von Repräsentativität nicht geteilt werden kann, denn man muß eben wirklich noch einmal darauf hinweisen, daß es auch in diesem Hause Leute gibt, die ihre Wählerstimmen, also ihre Vorzugsstimmen sozusagen ausschließlich oder zu 90 und 95% im Bereich einer einzigen Tal — und Bezirksgemeinschaft sammeln. Ich beziehe mich dabei vor allem auf das Trentino; bei uns, glaube ich, ist niemand, der, sagen wir, einen so hohen Prozentsatz seiner Vorzugsstimmen nur aus dem eigenen Bezirk bezieht. Aber immerhin, wenn man die Vorzugsstimmen von jedem einzelnen von uns untersucht, dann glaube ich nicht, daß so viele da sind, die mehr als 50% ihrer Vorzugsstimmen außerhalb der eigenen Talgemeinschaft bekommen haben und ich glaube nicht, daß die deswegen weniger Recht haben, Gesetze vorzuschlagen. Ich glaube nicht, daß man denen deswegen eine geringere Repräsentativität zusprechen kann, auch wenn sie vorwiegend die Wählerschaft aus ihrem

engeren Bereich vertreten. So scheint es mir auch, daß in Wirklichkeit die Bestimmung, die vorsieht, daß man die Unterschriften für ein Volksbegehren mindestens in mehr als einer Gemeinde bzw. Bezirks- oder Talgemeinschaft sammeln muß, in Wirklichkeit eine Behinderungsvorschrift ist; eine Behinderungsvorschrift, weil man Angst hat, daß zum Beispiel zu stark "städtische" Volksbegehren eingebracht werden könnten, daß das Volk sich dort mit zu großer Leichtigkeit selber zum Einbringer von Gesetzen macht, und das will man also verhindern; und man will verhindern, daß zum Beispiel eine Talschaft ihre Interessen unmittelbar zum Ausdruck bringen kann. Man will offensichtlich die Talschaft zwingen, in jedem Fall den Weg über ihren Patron im Landtag oder im Regionalrat zu gehen. Und wir wollen die Möglichkeit geben, daß auch die Bevölkerung einer Talschaft ihre Interessen, auch wenn sie nur lokale Bedeutung haben, direkt vertreten kann. Es ist ja dann sowieso der Landtag bzw. der Regionalrat souverän, darüber zu entscheiden. Es ist ja sowieso ein Organ vorgesehen, in dem das Sonderinteresse, das unter Umständen mit einer solchen Volksinitiative zum Ausdruck kommen kann, noch dann mit den allgemeinen Interessen, sagen wir, verglichen und abgewogen und irgendwo in Ausgleich gebracht und abgestimmt wird. Deswegen sehen wir diese Gefahr nicht und sagen ganz offen, daß das eben eine Behinderungsvorschrift ist, von der man nicht abrücken will.

Was das Problem der Ladiner angeht, wird dann beim diesbezüglichen Artikel darüber zu reden sein; ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen.

Damit möchte ich diese Wortmeldung ab-

schließen und, wie gesagt, noch einmal all denen danken, die immerhin ein beschränktes Verständnis für diese Initiative gezeigt haben, aber ich muß gleich sagen, daß wir uns natürlich dann im Endgesetz, das dann am Schluß herauskommen wird, nicht mehr wiederfinden werden können. Es wird offensichtlich eben wie bei manchen Gebäuden, das Gebäude so weit ausgehöhlt, umstrukturiert, abgerissen usw., daß am Schluß das Gebäude nicht mehr zu erkennen ist und unserem Gesetzentwurf wird es — das hat die Generaldebatte gezeigt — leider auch so ergehen. Das sehen wir natürlich voraus.

Danke!

(E' vero, collega Peterlini, che i rappresentanti del popolo hanno più tempo per occuparsi delle cose, ma sarebbe praticamente esagerato, caro collega Peterlini, affermare che il miglior legislatore, o diciamo il miglior presentatore di leggi è colui che ha più tempo a disposizione per seguire l'andamento delle cose. Se così fosse i Parlamenti dovrebbero essere costituiti esclusivamente da professori universitari in giurisprudenza. Noi riteniamo che le migliori proposte provengono da colui, che sente nel senso più diretto la situazione, anche se queste non possono essere da lui stesso deliberate, dovendo le proposte seguire un preciso iter in seno ad un consesso. Siamo pertanto dell'opinione che l'iniziativa popolare non va ostacolata, ma deve potersi esprimere su tutte le tematiche e materie, come è previsto del resto dalla Costituzione, che pone limite alcuno. Non comprendiamo la ragione del timore per la demagogia del popolo, anziché dalla demagogia dei suoi rappresentanti che sono senz'altro più inclini, poiché desiderano la loro rielezione, mentre il popolo non può

eleggere. Le 2.000 persone che firmano il documento non possono pretendere di diventare tutti Consiglieri regionali o provinciali.

Riteniamo pertanto che il vostro rapporto con la popolazione e le sue iniziative viene disturbato curiosamente, dato che si presume a priori che, offrendo al popolo la possibilità di avanzare qualsiasi proposta, queste proposte potrebbero varcare determinati limiti e scadere possibilmente nella demagogia.

Interruzione

LANGER (N.L.-N.S.): Peterlini, se intendi i caporioni del popolo, si dovrebbe supporre che il popolo sarebbe così sciocco da lasciarsi aggirare. Credo che ...

Interruzione

LANGER (N.L.-N.S.): ... certamente, ma se si considerano i voti che convergono sullo S.V.P., si deve ritenere che a quanto sembra una assai consistente percentuale del popolo vi segue ciecamente. ...

Interruzione

LANGER (N.L.-N.S.): ... anche da noi alcuni, ma da voi comunque di più, almeno per il momento! Se non si vuole ritenere a priori sciocco il popolo, ma supponendo che il popolo è in grado di giudicare, forse nelle più svariate misure, riferite ad ogni singolo, chi si presenta come candidato i programmi elaborati ed infine le proposte presentate per la firma ecc., dunque se partiamo da questo punto di vista — ne siamo costretti, altrimenti porremmo in dubbio la nostra

stessa legittimità, altrimenti dovremmo ritenere un gruppo di sciocchi la nostra stessa base degli elettori che ci hanno inviato in questo consesso, — se quindi in buona o mala fede non vogliamo ritenere inetto il popolo, ma considerarlo seriamente, non vedo per quale ragione dovremmo prescrivergli i paraocchi, nell'ambito dei quali può sviluppare una propria iniziativa legislativa. Noi a quanto pare abbiamo una concezione diversa del rapporto delle istituzioni verso la popolazione, come pure del rapporto tra eletti ed elettori, del rapporto, diciamo fra mandatarî e mandanti.

Continuerò il mio intervento in lingua italiana per concluderlo.

Vorrei ancora un attimo richiamare la Vostra attenzione... Mi scuso, continuerò in lingua tedesca perchè vedo che di colleghi di lingua italiana ce ne sono assai pochi.

Grazie!

Vorrei aggiungere ancora qualche cosa in merito al problema della rappresentatività. Il collega Peterlini e l'Assessore regionale Ongari hanno posto in rilievo che un'iniziativa popolare può essere considerata veramente rappresentativa, quando la raccolta delle firme avviene in più Comuni o in più comunità di valle o mandamenti. Credo che tale concezione della rappresentatività non può essere condivisa, in quanto si deve fare presente che in questo consesso siedono persone, i cui voti di preferenza provengono esclusivamente o per il 90 — 95 per cento dallo stesso ambiente, vale a dire da un'unica comunità di valle e mandamento. Mi riferisco in particolare al Trentino; in Alto Adige, credo, non vi sia nessuno ad ottenere una così alta percentuale dei propri voti di preferenza esclusivamente dal suo manda-

mento. Esaminando i voti di preferenza dei singoli Consiglieri altoatesini, non credo siano molti coloro che hanno ottenuto più del 50 per cento delle preferenze al di fuori della propria comunità di valle e non credo pertanto che questi abbiano un diritto minore degli altri a proporre provvedimenti legislativi. Non credo che a questi Consiglieri si possa attribuire una rappresentatività minore, anche se i suoi elettori rappresentano un circondario ristretto. In realtà la norma che prevede la raccolta delle firme per una iniziativa popolare almeno in più di un Comune ossia in più di una comunità di valle, mi appare un disposto atto ad ostacolare simile azione, probabilmente per il timore che la popolazione possa presentare, ad esempio, proposte di un colorito accennato "cittadino", nel senso che gli elettori delle città possano con facilità divenire presentatori diretti di leggi, la qual cosa vuol essere evitata; si vuole inoltre evitare che una comunità di valle esprima direttamente i propri interessi. Si vuole, a quanto sembra, costringere la comunità di valle ad adire comunque la via attraverso il suo patrono in Consiglio provinciale o in Consiglio regionale. Noi invece vogliamo offrire la possibilità anche alla popolazione di una comunità di valle ad esprimere i propri interessi direttamente sebbene questi possono essere di un colorito strettamente locale. La sovranità spetta comunque al Consiglio provinciale od al Consiglio regionale e saranno questi consessi a decidere in merito. E' previsto un organo, chiamato ad esaminare, a confrontare ed a pesare gli interessi particolari, che un'iniziativa popolare potrebbe esprimere, con gli interessi generali e decidere ad operare un rapporto armonico. Per questo motivo non vediamo alcun

pericolo ed affermiamo che si tratta di una norma atta ad ostacolare l'iniziativa popolare, dalla quale non si vuol recedere.

Per quanto concerne il problema dei ladini, ne discuteremo in occasione dell'apposito articolo e per il momento non intendo anticipare nulla.

Con ciò desidero concludere il mio intervento e ringrazio nuovamente tutti coloro, che hanno dimostrato una comprensione, sebbene limitata, per questa iniziativa, ma devo fare presente che non ci potremo più trovare d'accordo sul testo finale della legge. Accadrà come in molti casi di ristrutturazione di determinati edifici, che con le modifiche apportate l'edificio alla fine è irriconoscibile, per cui, come ha dimostrato il dibattito generale, la stessa sorte toccherà, come noi prevediamo, al nostro progetto di legge.

Grazie!)

PRESIDENTE: E' in votazione il passaggio alla discussione articolata: 15 voti favorevoli, nessun contrario, 18 astenuti. Il passaggio dalla discussione articolata è approvato.

Art. 1

"Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, è soppresso".

E' aperta la discussione. Chi chiede di parlare?
Cons. Langer, prego.

LANGER (N.L.-N.S.): Mi permetto di ricordare di che cosa si tratta: si tratta di togliere dal disegno di legge il limite di materia. Cioè si vuole che il popolo possa presentare proposte senza limiti e restrizioni di materia. Questo perchè tutti sappiano di che cosa stiamo discutendo.

Nel merito il problema è già stato illustrato prima, per cui non ho bisogno di soffermarmi.

PRESIDENTE: Altri sull'art. 1? Nessuno? E' in votazione l'art. 1: chiedo scusa, non abbiamo visto esattamente quanti sono gli astenuti. Con 6 voti a favore, 23 contrari e 4 astenuti, l'art. 1 non è approvato.

LANGER (N.L.-N.S.): Se le cifre che lei dice sono giuste, non c'è il numero legale.

PRESIDENTE: Si ricorda, cons. Langer, che la verifica del numero legale deve essere chiesta prima della votazione? Non si può chiedere la verifica, quando si è visto l'esito. E' come contestare la votazione, per così dire. Quindi la ratio del provvedimento c'è.

Art. 2

I primi due commi dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 sostituiti dall'articolo unico della legge regionale 2 settembre 1974, n. 7 sono sostituiti con i seguenti:

"La Presidenza del Consiglio regionale assegna alla competente Commissione legislativa i progetti di legge pervenuti ai sensi dell'articolo 1, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno quattromila elettori del Consiglio regionale.

In modo analogo provvede la Presidenza del Consiglio provinciale, per i progetti di legge di sua competenza, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno duemila elettori del Consiglio provinciale interessato".

E' aperta la discussione sull'art. 2. Cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Con questo articolo, come si può vedere confrontandolo con il testo della legge, si vogliono appunto togliere i limiti territoriali alla raccolta delle firme, cioè si vuole ottenere che le firme per un disegno di legge di iniziativa popolare possano essere raccolte dovunque, senza stabilire una proporzionale tra firme raccolte in un comune o nell'altro, in un comprensorio o nell'altro. Cioè è una norma che intende facilitare la presentazione di disegni di legge di iniziativa popolare, parificando sostanzialmente una firma all'altra, cioè parificando la firma dell'elettore di Rovereto a quella dell'elettore di Molveno, parificando la firma dell'elettore di Bolzano a quella dell'elettore di un qualsiasi piccolo comune. Da questo punto di vista, mi pare che chiunque dica di voler facilitare l'iniziativa popolare non possa che votare a favore, perchè altrimenti significa in particolare che chi non dispone di una organizzazione non può raccogliere facilmente le firme. Se è un partito o se è una qualche organizzazione potente, per esempio la Chiesa, o qualche altra organizzazione molto ramificata, non avrà alcuna difficoltà a raccogliere le firme anche in molti comuni. Ma se è, per esempio, un comitato, un gruppo promotore di dimensioni modeste, spontaneo, che vuole egualmente sottoporre all'attenzione del Consiglio, con il consenso di un numero di elettori evidentemente sufficiente a legittimarla, una sua proposta, o per esempio se si tratta di un gruppo che persegue un obiettivo molto radicato in una vallata, ma sconosciuto in un'altra, perchè riguarda interessi locali, con questa legge, oggi, cosa deve fare? Deve trovarsi un'organizzazione o un gruppo che

nell'altro comprensorio appoggi e organizzati questa raccolta di firme. Ovviamente sarà nell'interesse di chi agita una proposta di diffonderla il più possibile; chi ha l'intenzione di presentare una proposta, ben radicata nella popolazione, ovviamente avrà interesse di andare in parecchi comuni, avrà interesse di coinvolgere molta gente. Questo è ovvio, anche perchè uno si ripromette un'azione di sensibilizzazione fra la gente e non solo di interessare il Consiglio, ma credo non debba essere la legge a prescrivere "tu mi devi portare le firme che non vengano tutte o in maggioranza schiacciante dallo stesso comune o dallo stesso comprensorio". Quindi vi chiediamo di fare questo passo di apertura democratica, di riconoscere anche agli elettori che siano residenti in grande o stragrande maggioranza nello stesso comune o comprensorio, il diritto di sottoporre al Consiglio la loro proposta.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola? Il cons. Peterlini, prego.

PETERLINI (S.V.P.): Ich nütze die Gelegenheit, um auf ein Thema zurückzukommen, das zurechtgestellt werden muß gernerade in diesem Zusammenhang. Es geht nicht darum, daß man das Volk für dumm hält, wie Sie es vorhin bezeichnet haben, Kollege Langer, aber es geht darum, daß man als Unterschriftensammler demjenigen, der die Unterschrift abgibt, nicht den ganzen Zusammenhang von einem Moment zum anderen erklären kann, worum es bei der Initiative geht und daß die Bürger selbstverständlich nicht immer die gesamte Information und den Zusammenhang haben können, wie es ein Volksvertreter haben kann, der sich mit der

Materie befaßt. Und in diesem Sinne haben wir von Demagogie gesprochen. Ich glaube auch nicht, daß es demokratischer ist, wenn man plötzlich Sektorengesetze zulassen sollte — ich wiederhole den Ausdruck noch einmal — und damit einen Druck wesentlich stärker ausübt als mit einer normalen Initiative eines Abgeordneten; aber Sie haben schon Recht, Sie können auch nur in Bozen gewählt worden sein beispielsweise und dann trotzdem im Regionalrat oder im Landtag eine Initiative einreichen. Aber es besteht meines Erachtens ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Initiative eines Abgeordneten, die rein rechtlich sicherlich gleich ist wie die Initiative des Volkes, aber bei der Initiative des Volkes doch eine gesamte Bewegung, eine gesamte Unterschriftensammlung gemacht werden muß, die eine Solidarisierung mit sich bringt und es damit tatsächlich zu einem demagogischen Instrument kommen könnte.

(Colgo l'occasione per ritornare su un argomento che deve essere chiarito a tal proposito. Non si tratta di gabbare la popolazione, come Lei, collega Langer, ha affermato, ma si tratta invece che in un'azione per la raccolta delle firme non è possibile erudire in brevi istanti il cittadino firmatario in merito al contenuto dell'iniziativa e che i cittadini non possono disporre dell'informazione completa come un rappresentante eletto, che si occupa della materia. In questo senso abbiamo parlato di demagogia. Non credo che sarebbe più democratico permettere iniziative settoriali per esercitare, ripeto, una maggiore pressione rispetto all'iniziativa di un Consigliere, Lei comunque ha ragione, Lei può essere stato eletto soltanto con voti di Bolzano e ciononostante può

prendere iniziative in Consiglio provinciale o regionale. Ma a mio avviso tra un'iniziativa di un Consigliere, che sotto il profilo giuridico è certamente identica a quella popolare, e l'iniziativa da parte del popolo, esiste comunque una differenza essenziale, in quanto quest'ultima è caratterizzata da un movimento, da una azione per la raccolta delle firme, che comporta necessariamente un consolidamento, per cui può diventare anche uno strumento demagogico.)

PRESIDENTE: Vuole replicare? Cons. Langer, prego.

LANGER (N.L.-N.S.): Ich möchte noch eine Bemerkung machen und mich diesmal im besondern an den Kollegen Valentin richten: Wenn diese Bestimmung vorsieht, daß die Unterschriften in mehr als einer Gemeinde bzw. Talgemeinschaft gesammelt werden müssen, dann weiß ich nicht, ob die dann nicht auch automatisch für die Ladiner gilt. So wie das Gesetz formuliert ist, scheint mir, daß sie auch für die Ladiner gilt, obwohl der Regionalassessor Ongari, den ich vorher befragt habe, glaubt, daß auf die Ladiner diese Bestimmung nicht anwendbar sei. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, daß, wenn Sie diese Hürde nicht abbauen wollen, unter Umständen damit das Privileg, sagen wir das "Ladinerprivileg", zu nichte machen, denn wenn Ladiner ihre Unterschriften notwendigerweise mindestens zur Hälfte bzw. mindestens 500 von den 1.000 auch außerhalb sammeln müssen, dann wird es wesentlich schwieriger, trotz der Neuerung, die vorgesehen ist, daß Ladiner auch außerhalb der Täler, sofern sie Ladiner sind, unterschreiben können. Also ich glaube, man sollte schon

bedenken, daß wenn Sie schon diese Restriktion behalten wollen, Sie sich zumindest einen Abänderungsantrag einfallen lassen zum späteren Ladinerartikel, daß er auf die Ladiner keine Anwendung findet. Dasselbe gilt natürlich für Trient.

(Vorrei fare una osservazione e rivolgermi in particolare al collega Valentin. Se la norma prevede che le firme vanno raccolte in più di un Comune, ossia in più comunità di valle, non è detto che tale disposto legislativo valga automaticamente anche per i ladini. Mi sembra che i termini di legge così formulati dovrebbero valere anche per i ladini, sebbene l'Assessore regionale Ongari, da me interrogato, è dell'opinione che questa norma non può essere estesa ai ladini. Desidero richiamare la Sua attenzione sul fatto che, non volendo Lei togliere di mezzo questo ostacolo, rischia fra l'altro a porre fine a un privilegio, diciamo il privilegio dei ladini, poichè ritengo che la raccolta delle firme per il 50 per cento, vale a dire nella misura di almeno 500 su 1.000 al di fuori delle valli ladine, presenterà notevoli difficoltà, nonostante l'innovazione che da la possibilità ai ladini di firmare anche se risiedono in località non comprese nel loro ambiente d'origine. Sono dell'opinione che sarebbe opportuno, volendo Lei mantenere questa restrizione, presentare almeno un emendamento all'articolo che riguarda i ladini nel senso suddetto. Ciò dicasi pure naturalmente per Trento.)

Mi pare che la norma dell'attuale art. 2 della legge regionale, mi pare cioè che questo limite di non poter raccogliere firme se non in almeno due comprensori, vanifica il privilegio accordato

ai ladini della valle di Fassa, a meno che non si specifichi con un'emendamento che i ladini non solo hanno l'abbassamento delle firme, ma sono anche esentati dalla norma che prevede la raccolta in più di un comprensorio.

PRESIDENTE: L'Assessore di merito aveva chiesto la parola, ma rispettiamo la regola che il relatore replica. Siccome Lei è relatore, ha replicato. Chiedo scusa, a meno che non vogliate presentare degli emendamenti perchè allora diventa un argomento nuovo. Va bene? Chiuso l'incidente?

E' in votazione l'art. 2: 9 voti a favore, 26 voti contrari, 2 astenuti: l'art. 2 è respinto.

Art. 3

L'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 è sostituito dal seguente:

"Qualora la Presidenza del Consiglio regionale o provinciale, interessato all'iniziativa, ritenga il progetto di legge improponibile per inosservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, entro quindici giorni dalla data di ricezione, e dopo aver convocato i primi tre presentatori e sentite le loro eventuali controdeduzioni, provvederà a respingere la proposta con provvedimento motivato, che viene inviato ai primi tre presentatori di cui al successivo articolo 8 e, per conoscenza, alle Commissioni legislative consiliari. Di tale provvedimento dovrà essere data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.

Un progetto di legge dichiarato improponibile in base al comma precedente può essere ripresentato con le opportune modifiche o integrazioni, decorsi almeno tre mesi".

PRESIDENTE: Viene messo in votazione l'art. 3: con 9 voti favorevoli, 22 voti contrari e 2 astensioni, l'art. 3 è respinto.

Art. 4

"L'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, è soppresso".

Poichè è stato presentato un emendamento che, congiuntamente, sostituisce gli artt. 4 e 5, ritengo di dare lettura anche dell'art. 5 e facciamo la discussione abbinata, altrimenti non funziona il sistema.

Art. 5

L'articolo 5 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 è sostituito dal seguente:

"La Commissione legislativa competente, che deve riunirsi per trattare della proposta entro trenta giorni dalla sua ricezione, è tenuta ad ammettere alla discussione del progetto di legge il primo proponente dell'iniziativa. Esso può farsi rappresentare da uno dei presentatori indicati al successivo articolo 8 ed assistere da un esperto. Il proponente può intervenire allo stesso titolo e con le stesse modalità che il Regolamento prevede per i rappresentanti della Giunta o i consiglieri proponenti in analoghe circostanze; altrettanto vale per l'esperto che è equiparato ai funzionari ed esperti che assistono gli assessori".

E' stato presentato un emendamento sostitutivo degli artt. 4 e 5.

Il testo del nuovo articolo è questo:

Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 16 luglio

1972, n. 15 sono sostituiti dal seguente articolo:

“La Commissione legislativa competente deve riunirsi per trattare la proposta di legge entro trenta giorni dalla sua ricezione ed è tenuta ad ammettere alla discussione del progetto di legge il primo proponente dell’iniziativa. Esso può farsi rappresentare da uno dei presentatori indicati al successivo art. 8 ed assistere da un esperto. Il proponente può intervenire allo stesso titolo e con la stessa modalità che il Regolamento del Consiglio regionale o provinciale prevede per i rappresentanti della Giunta o i Consiglieri proponenti in sede di esame e discussione nelle Commissioni legislative di progetti di legge; le stesse prerogative sono attribuite all’esperto che è equiparato ai funzionari ed esperti che assistono gli Assessori.

Gli eventuali emendamenti introdotti dalla Commissione al testo della proposta di legge vengono comunicati entro sette giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione stessa al primo proponente dell’iniziativa, che può presentare le sue osservazioni entro i successivi quindici giorni, alla Presidenza del Consiglio regionale o provinciale”.

E’ aperta la discussione sull’emendamento sostitutivo, ripeto, degli attuali articoli 4 e 5. L’emendamento è presentato da Ongari, Pancheri e Molignoni. Il primo firmatario vuole illustrarlo? Prego, Assessore Ongari.

ONGARI (assessore enti locali — D.C.): L’emendamento non ha bisogno di grande illustrazione perchè è abbastanza chiaro. La prima parte del nuovo articolo è ripresa dall’art. 5 del disegno di legge; la seconda parte, il secondo comma, è il vecchio art. 4 posposto. Dal

momento che in Commissione era stato sollevato il dubbio se si dovesse addirittura cominciare a discutere senza la presenza dei proponenti, perchè l’art. 4 prevedeva che eventuali emendamenti della Commissione dovessero essere comunicati ai proponenti, allora l’abbiamo posposto ritenendo che comunque gli emendamenti vadano comunicati al proponente che, in ogni caso, ha una figura rappresentativa personale diversa da quella del Consigliere, che rappresenta un gruppo ed ha un preciso mandato, o dell’Assessore. Per togliere ogni equivoco, doveva essere messa dopo per indicare che comunque la Commissione comincia a discutere alla presenza del proponente e poi eventuali emendamenti li comunica al proponente stesso.

PRESIDENTE: Prego, cons. Langer, sull’emendamento.

LANGER (N.S.-N.L.): Su questo siamo d’accordo, perchè accoglie la stessa esigenza e la sistema meglio nella logica della legge. Grazie.

PRESIDENTE: Altri sull’emendamento? Nessuno? E’ in votazione l’emendamento che sostituisce gli attuali artt. 4 e 5: l’emendamento è accolto all’unanimità.

Art. 6

“All’articolo 7 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, le parole “di cui all’articolo 4 e 5 sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 5”.

Ho l’impressione che, per le modifiche che

abbiamo fatto, questi numeri vadano cambiati. Ritengo tuttavia che possa essere un adattamento d'ordine... Va bene egualmente?

LANGER (N.S.-N.L.): Articolo 4. Basta mettere art. 4, al posto del 5.

PRESIDENTE: Cioè, siccome abbiamo fatto l'emendamento che raggruppava gli art. 4 e 5 della legge n. 15, il riferimento dell'art. 7 agli art. 4 e 5 originari, diventa adesso 4, in pratica. Perchè questo è il testo che è rimasto. Allora provendiamo noi alla modifica:

"All'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, le parole "di cui agli articoli 4 e 5" — questo non occorre cambiarlo — "sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 4". Avremmo potuto fare prima. In pratica è la correzione tecnica, che sostituisce il n. 5 della seconda riga, alla fine, con il n. 4. E' in votazione l'art. 6: l'art. 6 è approvato all'unanimità.

Art. 7

Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, modificato dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 7, le parole "appartenenti al gruppo linguistico ladino" sono soppresse.

Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 le parole "gruppo linguistico di appartenenza" sono soppresse.

All'art. 7 sono stati presentati due emendamenti. Loro hanno distribuito l'altra volta, la seduta scorsa, un emendamento sostitutivo dell'art. 7,

I signori presentatori hanno modificato l'emendamento, il quale deve intendersi emendamento sostitutivo dell'art. 7, secondo comma. Congiuntamente a questa modifica hanno presentato un emendamento sostitutivo al primo comma dell'art. 7. Lo leggo piano, perchè è stato presentato adesso, e quindi non abbiamo avuto tempo materialmente di distribuirlo. Allora, in sostanza, ci sono due emendamenti; uno per la sostituzione del primo comma dell'attuale art. 7 e uno per la sostituzione del secondo comma. Dice, il primo emendamento; quello sostitutivo del primo comma: "Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, come modificato dall'articolo unico della legge regionale 2 settembre 1974, n. 7, sono soppresse le parole "comprendenti località ladine". Per completezza leggo anche il secondo, che recita: "Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, è sostituito dal seguente comma:

"La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto e, nel caso di iniziativa popolare di appartenenti al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, il gruppo linguistico appartenenza".

E' stata cancellata la formula di rito: "La presente legge sarà pubblicata...", ma quella non ha importanza, penso. Allora li mettiamo in discussione congiuntamente, se i proponenti accettano, perchè i due argomenti si legano, mi pare, in qualche maniera. Il proponente vuole

illustrare? Prego, assessore Ongari.

ONGARI (assessore enti locali — D.C.): Come ho già spiegato prima, nell'intervento in discussione generale, l'emendamento tende ad allargare il gruppo linguistico ladino, laddove ci sono appartenenti al gruppo linguistico stesso, che lo dichiarano, anche se risiedono fuori dalle zone tipicamente ladine. Dal momento che noi abbiamo mantenuto la richiesta di appartenenza al gruppo linguistico, ci è parso giusto che il gruppo anche se non risiede nell'ambito delle vallate ladine, possa essere considerato tale nel momento in cui appone la propria firma per la presentazione di una legge di iniziativa popolare. Quindi, togliendo "comprendenti località ladine" dal terzo comma dell'art. 2, il quale recitava "il numero minimo delle sottoscrizioni stabilite dai precedenti commi è ridotto a mille qualora i proponenti o i firmatari delle relative proposte, appartenenti al gruppo linguistico ladino, risultino iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Bolzano comprendenti località ladine", togliendo — ripeto — "comprendenti località ladine" evidentemente il riferimento è agli appartenenti al gruppo linguistico in qualsiasi Comune della provincia essi risiedano. Il secondo comma, invece, è riferito all'art. 9, cioè è riferito all'articolo che prevede le modalità per la raccolta delle firme e che recita testualmente: "La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, gruppo linguistico di appartenenza e il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto." Avendo tolto "il

gruppo linguistico di appartenenza", si ovvia per la provincia di Trento ad una dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico, che veramente non ha senso. E' mantenuto invece, nella parte finale, per il gruppo linguistico ladino, perchè dice: "nel caso di iniziativa popolare di appartenenti al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, il gruppo linguistico di appartenenza". Proprio perchè siccome c'è un numero di firme inferiore, allora è indispensabile che ci sia anche lo strumento che legittima questo numero di firme inferiore. Il discorso non vale per la provincia di Trento, in quanto per la Provincia di Trento si prevede il criterio della territorialità, e quindi il discorso è riferito ai residenti nei comuni ove si parli il ladino, e questo anche per definizione statutaria.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sui due emendamenti congiuntamente? Cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Sull'emendamento proposto dalla Giunta, che presumibilmente verrà accolto evidentemente e che sicuramente rappresenta un passo in avanti, cioè vediamo che in alcune cose si avvicina a quello che noi auspichiamo. La cosa più importante che riconosciamo nell'emendamento è che toglie, fa sparire dal modulo almeno normalmente l'indicazione inutile e direi anche odiosa del gruppo linguistico accanto al nome. Sarebbe come se uno dovesse indicare il codice fiscale o qualche altra cosa, quando firma una richiesta di legge popolare. Quindi...

Interruzione

LANGER (N.S.-N.L.): Sì, sarebbe più legittimo, sicuramente. Sì, semmai un'indicazione anagrafica di altro genere, come potrebbe essere il codice fiscale, sarebbe forse più legittimo. In ogni caso, in questo senso viene incontro innanzitutto perchè abolisce formalmente anche questo obbligo per la provincia di Trento e lo abolisce anche per la provincia di Bolzano, esclusa un'eventuale iniziativa dei ladini. In questo senso ci sembra che l'emendamento riconduca per così dire alla sua ratio, alla sua unica ratio accettabile, anche l'istituto dell'indicazione del gruppo linguistico. Cioè, in questo caso, se di gruppo linguistico si deve parlare, questo è riferito alla tutela particolare dei ladini, che ha il privilegio, se vogliamo, accordato ai ladini. In questo senso come ho detto, riconosciamo un passo in avanti e riconosciamo che, oltre a togliere questa inutile e odiosa discriminazione, conferisce anche a qualche ladino del Südtirol residente fuori dai comuni ladini, dei diritti che prima non aveva. Il collega prima parlava di prassi, ma finora la prassi non ha dato alcun risultato perchè nessuna legge ladina — se vogliamo dire così — finora è stata presentata. Quindi ancora non si sa, non è mai stato fatto uso finora di questa norma. Sicuramente con l'emendamento della Giunta, qualche ladino — ma, possono essere anche qualche centinaia o migliaia di persone, non sono così poche —, residenti fuori delle località ladine, acquista dei diritti, acquista la possibilità di utilizzare questa norma di favore prevista per i ladini. E questo ci va bene. Abbiamo invece delle perplessità, diciamo pure che siamo contrari al criterio che viene introdotto, teoricamente per la tutela, per il favore accordato ai ladini, perchè poteva essere esercitato, lo dicevamo nella relazione, in due

modi: attraverso un criterio personale o attraverso un criterio territoriale. Noi abbiamo anche spiegato perchè avremmo preferito il criterio territoriale. In questo caso riconosciamo che sono possibili entrambi, ma nel caso del criterio territoriale si sarebbe scelta una disciplina univoca per le province di Trento e di Bolzano e si sarebbe rispettata la comunità ladina nel suo insieme, accettando anche il concorso di cittadini non ladini residenti nelle valli ladine, Col criterio personale — e questo lo faccio notare alla Giunta, in particolare — si introducono alcuni rischi, in particolare questo: per lo meno dal 1981 in poi, cioè dal censimento in poi, la qualità di appartenente al gruppo linguistico ladino risulterà agli atti, almeno stando alla legislazione attuale.

Allora, che cosa si immagina per far funzionare questa legge? Si immagina di accludere, accanto al certificato elettorale del firmatario ladino che firma la proposta, la certificazione elettorale per certificare che quello lì ha diritto di votare e quindi firmare una legge popolare. Allora, cosa si ipotizza? Che si deve anche accludere il suo certificato di appartenenza al gruppo linguistico ladino, ed è una possibilità che, dalla logica delle norme di attuazione, verrebbe fuori. Per cui colui che volesse presentare al Consiglio un disegno di legge ladino, di iniziativa popolare, dovrà, oltre alle mille firme in provincia di Bolzano — perchè di quella parliamo, non delle cinquecento di Trento — oltre alle mille firme di ladini in provincia di Bolzano, dovrà presentare mille certificati elettorali di cittadini ladini iscritti nelle liste, e mille dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 104 del 1977 oppure del D.P.R. n. 752 del 1976 di appartenenza al gruppo linguistico ladino. Questa è una possibilità, che

sarebbe ancora la più ragionevole, anche se comporta difficoltà. Questa è la più ragionevole. Più difficile sarebbe, secondo me, se si conservasse un modulo dove è indicata la qualità di appartenenza al gruppo linguistico, perchè questo potrebbe indurre una quantità di persone in errore. Per esempio, immaginiamo che si raccolgano queste firme, che venga indicato il gruppo linguistico ladino, uno dice tranquillamente "io sono ladino" senza pensare che al censimento lui ha dichiarato altra cosa. In tal caso potrebbe incorrere, se è l'interpretazione che il collega Benedikter dà di questo, potrebbe incorrere nel reato di alterazione di stato. Per questo sarebbe pericoloso aprire una trappola: il cittadino può essere non interamente cosciente della portata della dichiarazione resa in sede di censimento, e poi magari firma in sede di iniziativa popolare la sua appartenenza al gruppo linguistico ladino, mentre in sede di censimento ha dichiarato qualcos'altro. Il criterio scelto dall'emendamento della Giunta, sul quale di conseguenza mi asterrò, non potendolo interamente condividere, rischia una di queste due cose. A nostro giudizio, sarebbe comunque ancora preferibile, per quanto ci sembri odiosa, ma sembra preferibile la prima scelta, che è quella di non mettere alcuna indicazione particolare di gruppo linguistico, ma di chiedere poi la certificazione, piuttosto che aprire una trappola in cui eventualmente ci potrebbe essere anche in buona fede una discordanza tra dichiarazione resa in sede di censimento e firma apposta al modulo dell'iniziativa popolare. Questo però è un rischio che con la nostra scelta, cioè quella del criterio territoriale, si potrebbe comunque evitare del tutto. Per cui prego la Giunta di ripensare e ritirare il suo emenda-

mento, se la maggioranza del Consiglio votasse in favore dell'articolo così come da noi formulato e presentato, probabilmente la cosa sarebbe preferibile per tutti. Infine avevo chiesto e prego l'Assessore Ongari di dirci con chiarezza se il numero ridotto delle firme per i ladini si riferisce a firme che comunque possono essere raccolte anche all'interno di un solo comprensorio o, al limite, di comune. Cioè che per i ladini quindi la necessità di raccogliere le firme fuori casa, per così dire, evidentemente non può valere e in questo senso è da interpretare la legge vigente, se non la si vuole specificare con un emendamento.

PRESIDENTE: Chiedo scusa. Avevo proposto prima la discussione congiunta dei due emendamenti, adesso però devo modificare evidentemente, perchè mi è stato adesso presentato un emendamento che, siccome con ogni probabilità — perchè non è detto — si riferisce o comunque può avere attinenza o trovare collocazione nel secondo emendamento, sarà meglio trattare prima l'emendamento al primo comma dell'art. 7, e poi riprendere la discussione sull'emendamento al secondo comma, per non fare confusione. Allora, riprendiamo la discussione sul primo comma, cioè quello a firma Ongari, Dubis e Valentin, il quale recita: "Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, come modificato ecc." sono soppresse le parole "comprendenti località ladine". Siamo intesi? Altri sull'emendamento Ongari, Dubis, Valentin, modificativo del primo comma dell'art. 7 e riferito all'art. 2 della legge regionale n. 15? E' in votazione l'emendamento testè letto: con 5 astensioni, nessuno contrario e tutti gli altri a favore, l'emendamento è accolto.

Ho già dato lettura dell'emendamento presentato da Ongari, Pancheri e Molignoni, relativo al secondo comma dell'articolo. Adesso devo chiedere una specificazione al cons. Peterlini ed altri che hanno firmato un emendamento all'art. 7 che recita: "All'art. 9 della legge 16 luglio 1972, n. 15, dopo le parole "di nascita", sono inserite le seguenti parole: "e per la provincia di Bolzano". Con ogni probabilità si riferisce al primo comma dell'art. 9. E' così? Allora, lei mi consente di scriverlo anche, così siamo più tranquilli: "All'art. 9, primo comma, dopo le parole ... ecc". Se ricordo bene il testo del primo comma dell'art. 9, c'è una "e" in più, secondo me. Perchè qui verrebbe: "luogo e data di nascita"; poi sarebbe da inserire: "e per la provincia di Bolzano"; bisogna modificare e togliere la virgola dopo "nascita", fare una "e", fare la virgola, aggiungere "per la provincia di Bolzano", virgola, "gruppo linguistico di appartenenza e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto". Ecco, così è da intendersi? Sono autorizzato a correggerlo?

PETERLINI (S.V.P.): Weil wir bereits beim Korrigieren sind: Darf ich eine kurze Erläuterung dazu geben, eine rein technische Erläuterung oder zugleich auch die politische? Ich weiß nicht. Herr Präsident?

PRESIDENTE: No, pregherei di farla tecnica perchè allora poi Le devo fare un'altra domanda.

PETERLINI (S.V.P.): Ja gut, in Ordnung! Nach den Worten "di nascita" habe ich angegeben "e per la Provincia di Bolzano il gruppo linguistico di appartenenza", aber nachdem anschließend "il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto"

gefolgt wäre, ist vielleicht besser die Sprachgruppenzugehörigkeit am Ende anzuführen. Es würde also folgendermaßen lauten — ich diktiere jetzt langsam: "luogo e data di nascita, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto e per la Provincia di Bolzano il gruppo linguistico di appartenenza".

(Siccome ci troviamo in fase di correzione mi è forse permesso dare un breve chiarimento puramente tecnico e forse anche politico? Non lo so. E' lecito, signor Presidente?)

PRESIDENTE: No, pregherei di farlo tecnico perchè allora poi Le devo fare un'altra domanda.

PETERLINI (S.V.P.): Va bene! Dopo le parole: "di nascita" ho indicato "e per la Provincia di Bolzano il gruppo linguistico di appartenenza", ma siccome sarebbe seguita la dicitura "il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto", è forse meglio porre la appartenenza al gruppo linguistico alla fine, per cui la dizione sarebbe la seguente, detto ora lentamente: "luogo e data di nascita, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto e per la Provincia di Bolzano il gruppo linguistico di appartenenza".

PRESIDENTE: Lo correggiamo, salvo il minuto materiale per scriverlo. Naturalmente dovrebbe farlo lei, ma il Presidente, pur di far bene, è capace anche di farlo lui. Ma quello però che si sovrappone è questo: se venisse accolto il secondo comma, che ha la precedenza sul suo, cioè se venisse accolto l'emendamento presentato da Ongari, Pancheri e Molignoni, questo teoricamente cadrebbe. A meno che non facciamo la votazione scomposta. Non so se

rendo il concetto, anche se è un pò azzardato.

PETERLINI (S.V.P.): Ma non ha la precedenza la prima dicitura?

PRESIDENTE: Sì, ma in questo caso sarebbe un emendamento all'emendamento Ongari. L'emendamento alla proposta Langer allora avrebbe dovuto dire un'altra cosa, avrebbe dovuto dire — chiedo scusa, ma è meglio che ci comprendiamo —: "Il secondo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente". Prego, siamo sull'ordine dei lavori, non nel merito.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Evidentemente, signor Presidente, l'art. 7, così com'è formulato e proposto, è in senso diametralmente opposto a quello che dice il cons. Peterlini. Mi spiego meglio: il cons. Peterlini cerca di aggiustare e correggere un'impostazione che c'è già; la proposta dei presentatori di questo provvedimento cerca di superarla. E' chiaro che appunto il secondo sussiste in quanto decada il primo, ovvero non passi questa proposta, è chiaro? Cioè, è accettabile l'impostazione di correzione, di rettifica, in quanto....

PRESIDENTE: Ho capito, consigliere, però qui...

D'AMBROSIO (P.C.I.): E' subordinato il suo.

PRESIDENTE: Subordinato a che cosa?

D'AMBROSIO (P.C.I.): Al fatto che se viene accolto questo, è chiaro...

PRESIDENTE: Viene accolto che cosa?

D'AMBROSIO (P.C.I.): L'art. 7, così come proposto.

PRESIDENTE: No, se viene accolto l'emendamento della Giunta. Allora forse vale la pena di accogliere la proposta del cons. Avancini quando dice: sospendiamo cinque minuti, perchè altrimenti io credo che, ... Vi dico subito il perchè: perchè se rimane il testo Langer, dei proponenti, viene tolto il gruppo linguistico di appartenenza e allora per la provincia di Bolzano non ha più senso. E' vero questo? Ho capito bene? Se invece venisse accolto, e ha la precedenza, l'emendamento soppressivo del secondo comma, cioè proposta Langer, allora non riesco più ad inserire questo, a meno che questo non sia un emendamento all'emendamento Ongari. Comunque, siccome fare le leggi non è inventare, sospendiamo cinque minuti, chiariamo e stendiamo gli emendamenti come vanno stesi, per rispettare le intenzioni dei proponenti, e per non trovarci delle sorprese domani. Sospendiamo cinque minuti, credo non ci voglia di più. Per la prevedibile non realizzazione del numero legale — mi pare sia questa la motivazione — la I Commissione, convocata per questa sera alle ore 15, è rinviata a data da destinarsi. (La seduta è sospesa).

Riprendiamo. Abbiamo chiarito le intenzioni dei proponenti e altresì chiarito la procedura corretta. Allora: il cons. Peterlini ed altri hanno presentato un emendamento all'emendamento Ongari, cioè a quello che loro hanno già sottomano e che sostituisce il secondo comma dell'attuale art. 7. L'emendamento Peterlini all'emendamento Ongari, dice: "Dopo le parole "di iniziativa popolare" alla sesta riga, sono

sopresse tutte le parole rimanenti, cioè "di appartenenza al gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, il gruppo linguistico di appartenenza", e sono sostituite con le parole: "... di iniziativa popolare nella provincia di Bolzano, il gruppo linguistico di appartenenza". Vuole il cons. Peterlini illustrarlo? Prego. E per chiarire: l'emendamento all'emendamento ha la precedenza; prima di tutto si vota l'emendamento all'emendamento poi successivamente, in relazione al risultato, il successivo emendamento Ongari. Prego, cons. Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Ich danke zunächst dem Präsidenten für die formalen Klärungen, die notwendig waren, um diese Abänderung zur Abstimmung zu bringen, bevor der Abänderungsantrag Ongari abgestimmt wird; wenn der nämlich vorher abgestimmt worden wäre, dann wäre dieser unser Abänderungsantrag ja überflüssig geworden.

Uns geht es im wesentlichen um folgenden Standpunkt, den wir bereits in der Generaldebatte unterbreitet haben: Für die Provinz Bozen ist unserer Meinung nach die Sprachgruppenerklärung ein wesentlicher Pfeiler des gesamten Autonomiesystems; wir sind der Meinung, daß es deshalb auch in diesem Falle, der Einbringung von Volksbegehren, aufrechtbleiben muß. Wir sehen nicht ein, warum bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit, diese Sprachgruppenerklärung fallen sollte. Wir beharren deshalb auf dem bisherigen Gesetzentwurf, der diese Sprachgruppenerklärung ja vorgesehen hat für alle Sprachgruppen in Südtirol, tragen aber der Tatsache Rechnung, daß in der Provinz Trient eine solche Sprachgruppenerklärung weder im Autonomiestatut

verankert noch überhaupt möglich wäre durchzuführen. Deshalb dieser unser Abänderungsantrag; der ursprüngliche zum Gesetzentwurf, sagte für die Provinz Bozen, also beschränkte die Sprachgruppenerklärung auf die Provinz Bozen; dieser bezogen auf den Abänderungsantrag Ongari und andere, also den Abänderungsantrag des Ausschusses, möchte in diesem Abänderungsantrag des Regionalausschusses die Sprachgruppenerklärung für alle drei Sprachgruppen in Südtirol aufrechterhalten.

Ich bitte deshalb die Mitglieder des Regionalrates diesem unseren Antrag zustimmen zu wollen, zumal es ja um eine Bestimmung für die Provinz Bozen geht. Danke schön!

(Ringrazio innanzitutto il signor Presidente per i chiarimenti formali, necessari per poter porre in votazione questa modifica prima che il Consiglio procedesse a votare l'emendamento Ongari; qualora si fosse votato prima, il nostro emendamento sarebbe risultato superfluo.

A noi interessa essenzialmente il seguente punto di vista, peraltro già esposto in sede di dibattito generale: per la Provincia di Bolzano la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico rappresenta a nostro avviso un punto fondamentale di tutto il nostro sistema autonomistico; siamo pertanto della opinione che anche nel caso di iniziative popolari debba valere detto principio. Non vediamo motivo per il quale ad ogni occasione si debba rendere discutibile tale dichiarazione. Insistiamo sulla proposta di legge originaria, che prevedeva per tutti i gruppi della Provincia di Bolzano la dichiarazione di appartenenza, tenendo comunque presente che per Trento la stessa dichiarazione non è prevista dallo Statuto di autonomia e che non sarebbe

del resto possibile dare pratica attuazione. Per questo motivo abbiamo presentato il nostro emendamento, che originariamente limitava la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico alla sola Provincia di Bolzano e riferito all'emendamento Ongari ed altri, dunque all'emendamento della Giunta, il nostro emendamento tende ad introdurre la dichiarazione in parola per tutti e tre gruppi dell'Alto Adige.

Prego pertanto i componenti del Consiglio regionale di voler approvare il nostro emendamento, dato che si tratta di una norma per la sola Provincia di Bolzano. Grazie!)

D'AMBROSIO (P.C.I.): Molto brevemente e certamente interveniamo non perchè sollecitati a partecipare a questa discussione, ma perchè evidentemente l'argomento sollevato si presta a delle considerazioni di ordine politico, nonché di ordine tecnico, che vanno un tantino anche oltre alla ragione del contendere. Io naturalmente condivido quella parte del ragionamento del collega Peterlini o di quanti altri ricordano, ogni qual volta è necessario, che il tutto in provincia di Bolzano si regge, si imperni, intorno alla questione della convivenza dei gruppi linguistici tra loro diversi. Mi pare che da questo punto di vista non si debba fare nessuna particolare sottolineatura, essendo noi più che convinti di questo fatto, e che, coerentemente a questa impostazione, assumiamo gli atteggiamenti che di volta in volta sono necessari. Ma questo è un aspetto; l'altro aspetto, direi in parte anche nuovo, è che, detto questo, bisogna vedere nel merito come andare ad individuare forme di elettorato attivo o passivo, come nel caso in questione, dove ci sono già altri precedenti, oppure dove possono inserirsi aspetti nuovi che

non possono e non debbono menomare le questioni di fondo, e cioè l'esistenza — e naturalmente la tutela e lo sviluppo — dei gruppi linguistici, in particolare delle minoranze nazionali. E qui al collega Peterlini, ma evidentemente attraverso lui in modo più diretto ai colleghi della S.V.P., e in senso ovviamente più generale a tutti i colleghi del Consiglio regionale, vorrei ricordare questi elementi. Primo: non v'è dubbio che c'è un dibattito aperto attorno a questioni sulle quali noi ci siamo già cimentati e di cui conoscete la nostra posizione. Noi non siamo assolutamente d'accordo con tutti coloro che intendono cogliere un aspetto che ha questa portata, che ha queste sfaccettature, per tendere a mettere in discussione, o comunque incrinare, se non addirittura silurare, uno degli aspetti essenziali dell'impianto autonomistico nella provincia di Bolzano, il discorso cosiddetto dell'autonomia, che deriva in quanto esistono le minoranze nazionali e in quanto vi è una dichiarazione. Detto questo, ed è il percorso maestro, aggiungiamo — e di questo ci siamo fatti carico in Parlamento nazionale con i compagni socialisti e direttamente attraverso i nostri parlamentari al Presidente del Consiglio — di sollevare tre ipotesi legittime, che non debbono e non possono infirmare l'aspetto di fondo dell'esistenza delle minoranze nazionali. Vi sono persone, cittadini, che per maturità culturale, per loro opinioni filosofiche, per non so quali altri motivi, singolarmente, motivano in modo anche nobile, diciamo così, e rispettabile, il fatto che non ritengono di individuarsi in senso stretto in uno dei tre gruppi. Seconda ipotesi: vi sono cittadini, figli di genitori che appartengono a gruppi linguistici diversi, i quali — soprattutto se minorenni — non

hanno ancora maturato una loro precisa identità in ordine all'appartenenza a questo o a quel gruppo linguistico. Terza ipotesi: vi sono cittadini della Repubblica italiana che hanno alle loro spalle origini e provenienze profondamente diverse da quelle che naturalmente individuiamo come popolazione italiana. Vi possono essere cittadini che hanno vissuto fino ad una certa età in Spagna, in Inghilterra, in Francia, in altri Paesi europei o di altra parte del mondo, i quali diventano cittadini italiani, ma non per questo ritengono di individuarsi in questo o in quel gruppo etnico oggi appunto riconosciuto: quello di lingua tedesca, di lingua ladina o di lingua italiana. Di fronte a questo aspetto, noi non riteniamo giusto — pur essendoci questa problematicità — che d'acchito a costoro vengano menomate alcune potestà, che la Costituzione consente appunto quando dice che i cittadini sono tutti eguali di fronte alla legge. In questo caso, perchè un cittadino che ha queste condizioni, dunque cittadino della Repubblica italiana, ma che ritiene di non identificarsi nei casi che noi abbiamo ritenuto di individuare meritevoli di approfondimento, per cui il Parlamento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati investiti, perchè possono, ad esempio, presentare liste di candidati alle prossime elezioni comunali, tanto per fare un esempio, candidare per il Parlamento della nostra Repubblica o per il Parlamento europeo per rappresentare dunque questi cittadini, e invece dovrebbero essere vincolati per quanto riguarda una legge di iniziativa popolare? Ora ci pare di cogliere che, mentre l'emendamento presentato dalla Giunta regionale cerca di dire che la questione è, diciamo così, obbligatoria, quando l'iniziativa è presentata da cittadini

appartenenti al gruppo linguistico ladino — che sarebbe un mezzo passo indietro rispetto alla proposta originaria dell'art. 7, ma un mezzo passo avanti rispetto alla proposta ultimativa del cons. Peterlini — la proposta, appunto, di emendamento all'emendamento del cons. Peterlini andrebbe ad una omogeneizzazione: sempre e comunque per leggi di iniziativa popolare occorre, tra il resto dei corredi, l'appartenenza etnica.

(Interruzione)

Va bene, noi abbiamo fatto un regionamento, cerchiamo di andare in direzione per cui non informando nulla per quanto riguarda la questione delle minoranze, tengono conto di queste decine, di queste centinaia, che poi non saranno assolutamente migliaia di persone, che pongono a se stesse e ad altre una questione che non si può assolutamente snobbare. Ho precisato prima al collega Peterlini, che un conto è chi ha dei secondi o terzi fini, non si sa bene quali, si possono intuire; sui quali non ci piove, abbiamo già detto la nostra. Però voglio dire: una donna, di cui io conosco bene le sue origini, è cittadina della Repubblica italiana, ma spagnola, per una serie di vicende, che deve dire questa: sono italiana? sono ladina? sono tedesca? Parla la lingua spagnola, ha una cultura spagnola, ha solo la vicenda di avere sposato un cittadino della Repubblica italiana e in quanto tale è diventata anch'essa cittadina della Repubblica italiana, usufruisce di tutti i diritti e i doveri di questo, però perchè deve dichiarare una cosa che comunque è contraria alla sua vera identità linguistico-culturale? Posso fare un altro esempio: di una gentilissima signora che è sovietica:

cosa si dice a questa?

(Interruzione)

Sì, ma l'argomento è calzante, infatti non a caso mi sono riferito al ragionamento del censimento, per dire: attenzione, non possiamo codificare in senso assoluto e, dato che nessuno smarrisce la sua iridenità culturalè, linguistica, etnica, non capisco la insistenza per dire: tu puoi addirittura essere promotore di leggi a livello provinciale o a livello regionale, non più tanto in quanto sei cittadino della Repubblica italiana, ma in quanto appartenente a questo o a quel gruppo linguistico. Io sarei prudente appunto dicendo: badate che ci sono questi casi, non farei questo riferimento. Quale riferimento, invece, riterrei più opportuno fare? Un riferimento più corretto, che sarebbe quello appunto di residenza territoriale e di permanenza temporale. Oggi si è elettori delle amministrazioni comunali e provinciali nella provincia di Bolzano, e regionali, in quanto si è residenti nella regione per un periodo minimo e in altro periodo minimo nella provincia di Bolzano. Questo dovrebbe essere semmai il riferimento...

(Interruzione)

Sì, ma questo è il riferimento che deve valere, perchè poi, di fronte a questo quesito, che io in modo problematico ponevo, io direi che sarebbe abbastanza imbarazzante andare a verificare una situazione di questo tipo. Un cittadino è iscritto nelle liste elettorali, però in quanto non accompagna una determinata dichiarazione di appartenenza etnica, può ovvero non può essere promotore o sottoscrittore di leggi di iniziativa

popolare. E da o, ripeto, che mi pare ci sia un precedente, mi si corregga se sbaglio, per quanto concerne la presentazione delle firme per le liste comunali, non capisco perchè non debba essere quest'altro il riferimento che noi dobbiamo avere. Sicchè noi naturalmente votiamo contro l'emendamento all'emendamento presentato dal collega Peterlini, per queste precise motivazioni che non vorremmo fossero poi o fraintese o utilizzate per fini di un ragionamento, che non è assolutamente nelle nostre intenzioni, ma che invece coerentemente abbiamo cercato di sviluppare; mentre ci pare che l'emendamento della Giunta sia, ripeto, mezzo passo avanti rispetto all'emendamento Peterlini e mezzo passo indietro rispetto a quello che l'art. 7 della legge andrebbe a proporre.

PRESIDENTE: Cons. Langer, prego.

LANGER (N.S.-N.L.): Sono d'accordo con le argomentazioni di principio riguardo all'esercizio dell'iniziativa popolare, svolte dal collega D'Ambrosio: Credo che tutti debbano essere coscienti che accettando l'emendamento Peterlini si vanifica quel passo in avanti che la Giunta già era disposta a fare, la Giunta o una parte della Giunta, a questo punto non sono più sicuro.... ..

... im Sinne des Fortschritts, Kollege Peterlini, im Sinne der Ideale der Demokratie, der Humanität, der Brüderlichkeit, der Gleichheit usw. ...

Unterbrechung

LANGER (N.S.-N.L.): ... wenn Sie wollen, im Sinne der Französischen Revolution, im Sinne

des Christentums, des Humanismus, des griechischen... Wo immer Sie humanistische Spuren suchen und finden wollen.

Unrerbrechung

LANGER (N.S.-N.L.): Nein, den Minderheitenschutz habe ich nicht vergessen, aber ich glaube nicht, daß der Minderheitenschutz in Gefahr kommt, wenn man Leute ein Volksbegehren einbringen läßt — Minderheit oder Mehrheit —, wenn sie nur in genügender Anzahl vorhanden sind. Mit Minderheitenschutz hat das nichts zu tun und dahinter steht gar nichts, sondern dahinter stehen die Leute, die ein Volksbegehren unterschreiben.

Unterbrechung

(... nel senso del progresso, collega Peterlini, nel senso dell'ideale della democrazia, dell'umanità, della fratellanza, dell'uguaglianza ecc. ...)

Interruzione

LANGER (N.L.-N.S.): ... se Lei desidera nel senso della rivoluzione francese, nel senso del cristianesimo, dell'umanesimo, di quello greco ... ovunque Lei voglia cercare e trovare tracce umanistiche.

Interruzione

LANGER (N.L.-N.S.): No, non ho dimenticato la tutela della minoranza, ma non credo che si possa recare pregiudizio a questa, permettendo alla gente di presentare disegni di legge su iniziativa popolare, sia che i firmatari appartengano alla maggioranza o alla minoranza,

semprechè si raggiunga il necessario numero di firme. Ciò nulla ha a che fare con la tutela della minoranza, in quanto si tratta unicamente di persone che intendono apporre la firma a calce di un provvedimento di iniziativa popolare,

Interruzione)

Concludo: il collega Peterlini si domandava, con sottile ironia immagino, non so se voluta, perchè ad ogni piè sospinto abolire la dichiarazione di appartenenza. Io mi domando perchè ad ogni piè sospinto introdurla. Cioè mi sembra, insomma, che moltiplicare le trappole e le forche caudine dove non c'è nessun bisogno, dove non c'è nessuna tutela delle minoranze da attuare, sia veramente un controsenso. Per cui vi chiedo calorosamente di respingere l'emendamento Peterlini.

PRESIDENTE: Cons. Pruner, prego.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Io volevo esprimere la nostra perplessità, non sull'emendamento o sull'emendamento all'emendamento, o sul disegno di legge n. 25, o sulla legge n. 15 che, col disegno di legge n. 25, dovrebbe venire emendata, ma sulla parte contenutistica delle varie proposte, leggi, disegni di legge, emendamenti e controemendamenti, che non tengono conto — e siamo Consiglieri regionali, siamo rappresentanti delle popolazioni tutte della Regione — dell'esistenza, e quindi dei diritti, delle esigenze d'ordine vario di alcuni gruppi di minoranza etnica che risiedono nella provincia di Trento. Questo per dire che sarebbe utile — è una mia richiesta, una proposta, un desiderio che, se non sarà accolto, rimarrà un mio dovere

di replicare sulla tematica e far ritornare in Consiglio qualche documento per il relativo esame — sarebbe utile considerare in qualche modo che esistono i ladini della valle di Fassa che, pur ladini a tutti gli effetti, risiedono fuori della valle di Fassa e per il fatto che non esiste ancora alcuna norma, che prevede la dichiarazione di appartenenza al gruppo stesso, questi, in caso de quo, non possono apporre la propria firma, non possono esprimere il proprio desiderio, non possono — in parole povere — sfruttare o approfittare delle disposizioni che esistono a favore dei ladini della val di Fassa, come quelli che vi risiedono. Non vengo a parlare degli altri gruppi linguistici tedeschi della provincia di Trento, che non sono considerati ad alcun effetto, ma che hanno esigenze simili e anche loro — come diceva il cons. Langer — hanno delle rivendicazioni da portare avanti le verso i quali noi abbiamo dei doveri, che però in questo come in altri disegni di legge non sono contemplati. Pertanto sarebbe cosa assai utile, assai doverosa da parte del Consiglio regionale, prendere in considerazione questi casi, che non sono per niente casi limite, perchè noi non dobbiamo contare sulla quantità, ma dobbiamo contare sulla esistenza della presenza di gruppi linguistici minoritari, di gruppi etnici minoritari in provincia di Trento. Quindi, io pregherei il signor Assessore di voler accettare come raccomandazione, come minimo, di voler portare in questa sede un documento, che poi possa essere trasferito, attraverso l'istituto del voto o del disegno di legge-voto, nelle sedi competenti, e che dovrà contemplare per questi gruppi minoritari ladini della val di Fassa anche il caso specifico della raccolta delle firme per la predisposizione di un disegno di legge di

iniziativa popolare, e per quanto riguarda i gruppi linguistici tedeschi della provincia di Trento tutte le problematiche relative alla salvaguardia delle loro caratteristiche etniche, alle loro esigenze d'ordine culturale ed etnico. Pertanto, o il signor Assessore gentilmente vuole risponderci di voler tenerne conto come raccomandazione e di voler assumersi una determinata iniziativa da portare avanti con i documenti più convenienti e più opportuni in questa sede, o, se non si sente di poter darci queste assicurazioni, sospendiamo il disegno di legge per introdurre — se i proponenti lo accetteranno — qualche cosa a favore dei ladini, non degli altri gruppi, perchè gli altri gruppi non hanno ancora alcun riconoscimento, alcuna menzione, nello Statuto di autonomia. Lascio quindi la scelta al signor Assessore e alla benevolenza e al buon senso politico dei presentatori di questo disegno di legge, decidere sul da farsi perchè vengano prese in considerazione queste due realtà esistenti in provincia di Trento.

PRESIDENTE: Altri sull'emendamento? Cons. Sfrondini, prego.

SFONDRINI (P.S.I.): Dirò a tutti i colleghi: qui, in sostanza, con l'emendamento Peterlini si ritorna alla situazione precedente, punto e basta. Ora c'era una proposta, firmata da Malignoni, Ongari e Pancheri, Presidente della Giunta regionale, che trovava una soluzione intermedia, in sostanza aboliva l'obbligo di dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico italiano o tedesco, e lasciava per ragioni particolari quella dei ladini. Ora, o noi modifichiamo la legge e diciamo: legge di iniziativa popolare dei gruppi

linguistici; o, se diciamo legge di iniziativa popolare, vuol dire che possono sottoscriverla tutti i cittadini che hanno diritto al voto, senza la necessaria dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Si vuol fare continuamente un censimento anche nelle leggi di iniziativa popolare; questo è il criterio che si vuole mantenere ed introdurre. Quindi io dico che per coerenza i presentatori dell'emendamento all'art. 7 non possono altro che respingere una proposta di questo genere, perchè penso che abbiano ragionato e ci sia una convinzione in loro, nel momento in cui presentano un emendamento che è, definiamolo, intermedio rispetto a quello presentato in precedenza e a quello proposto dal collega Langer. Ho preso la parola per fare questo richiamo: cioè, un minimo di coerenza dei presentatori nei confronti delle forze politiche, che hanno presentato questo emendamento intermedio.

PRESIDENTE: Altri, sempre sull'emendamento Peterlini? Nessuno chiede di parlare? Cons. Peterlini, per la replica. C'è la richiesta di votazione segreta.

PETERLINI (S.V.P.): Danke Herr Präsident! In aller Kürze! Die vom Kollegen D'Ambrosio aufgeworfenen Fragen zur Sprachgruppenzugehörigkeit — ich habe es vorhin bereits in die Aula gerufen — sind spezielle Fragen, die im Zusammenhang mit allen übrigen Fragen über die Volkszählung zu klären sind und geklärt werden, aber nicht in diesem Gesetzentwurf ihren Niederschlag finden, weil in diesem Gesetzentwurf keine andere Formulierung durch meinen Abänderungsantrag übernommen wird, als wie sie bereits im Autonomiestatut drinnen

steht. Und im Autonomiestatut steht an Stellen: die drei Sprachgruppen: Deutsche, Italiener und Ladiner in der Provinz Bozen. Wenn im Gesetz über die Volkszählung eine Möglichkeit und eine Lösung gefunden wird und es wird sicherlich eine Lösung gefunden werden, dann wird sie selbstverständlich auch ihren Niederschlag in der praktischen Anwendung in diesem Gesetz genauso wie in anderen Gesetzen finden. Aber die Formulierung, die hier vorliegt, ist rein auf das Autonomiestatut bezogen. Für mich sind die anderssprachigen Spanier in der Provinz Bozen genauso Spanier wie sie in Rom wären, die italienische Staatsbürger sind und normal zum Staatsvolk gehören wie andere, die halt nicht unter den Minderheitenschutz fallen der Deutschen und Ladiner, deren Zweck der Pariser-Vertrag bzw. das Autonomiestatut verfolgt hatte,

Einen Schritt nach hinten würde ich es tatsächlich bezeichnen, was der Kollege Langer als Schritt nach vorne genannt hat. Es ist meines Erachtens ein echter Schritt nach hinten, wenn man jedesmal, wenn Bestimmungen, die Wurzeln und Pfeiler des Autonomiestatutes sind, versucht abzuändern, versucht zu Fall zu bringen und gerade diese Sprachgruppenerklärung, weil wir alle wissen: Nicht um diesen beschränkten Fall und um dieses Initiativgesetz geht es, es geht wesentlich um mehr. Die Überlegungen des Kollegen Langer, die dahinterstehen, sind grundsätzlich zur Sprachgruppenerklärung, sind grundsätzlich zu Fragen des Proporz und des Autonomiestatutes, die wir ja alle kennen und um die geht es und nicht um diesen einzelnen kleinen Fall hier, der ja nur deswegen so viel Aufsehen erregt hat, dieser Abänderungsantrag, weil er mit diesem Aspekt in Zusammenhang gebracht worden ist.

Dem Kollegen Pruner von der Trentiner-Tiroler Volkspartei wollte ich sagen: Unser Abänderungsantrag ändert nichts an der Situation der Ladiner im Trentino; er verschlechtert sie nicht und verbessert sie nicht; er trägt nur der Tatsache Rechnung, daß bisher für alle Sprachgruppen im Gesetz auch in der Provinz Trient die Sprachgruppenerklärung verlangt worden ist, aber de facto dann nicht durchgeführt werden durfte und werden konnte, weil im Trentino diese Klauseln des Autonomiestatutes nicht zur Geltung kommen und nicht gelten. Es geht also wenschon darum, die Verfassungsgesetze diesbezüglich zu schaffen und an jener Stelle dann zu intervenieren und es ist kaum möglich in diesem Sitz.

Ich würde mich deshalb anschließen an die Trentiner Tiroler Volkspartei, was diesen Punkt betrifft, mit dem Appell an den Assessor.

Danke schön!

(Grazie Signor Presidente! Brevemente. I problemi sollevati dal collega D'Ambrosio in merito all'appartenenza al gruppo linguistico — lo avevo prima esclamato in aula — sono specifici, che vanno chiariti in relazione a tutte le altre questioni riguardanti il censimento e non possono essere ancorate in questo progetto di legge, in quanto con il mio emendamento si assume nessuna formulazione che non sia contenuta nello Statuto di autonomia. Ivi si legge in più parti: tedeschi, italiani e ladini della Provincia di Bolzano. Se quindi nella legge sul censimento si troverà certamente, questa si ripercuoterà nella sua applicazione pratica anche sul presente, come su altri provvedimenti legislativi. La presente formulazione invece si

riferisce unicamente allo Statuto di autonomia. Per me gli spagnoli della Provincia di Bolzano sono spagnoli come quelli che vivono a Roma, che hanno la cittadinanza italiana, ed appartengono pertanto come altri al popolo nazionale, pur non godendo di una tutela come minoranza, che è riservata in base all'accordo di Parigi ed allo Statuto di autonomia ai cittadini di lingua tedesca e ladina della Provincia di Bolzano.

Personalmente riterrei un regresso, ciò che per il Consigliere Langer rappresenterebbe un progresso. A mio avviso, il fatto di cercare di modificare o di rendere inefficaci norme, che sono la radice e le colonne portanti dello Statuto di autonomia, può significare soltanto un passo all'indietro e soprattutto se si tratta della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Sappiamo infatti che non si tratta unicamente di questo caso specifico, di quest'iniziativa, ma di cose più essenziali. Le considerazioni che il collega Langer cela, riguardano soprattutto la dichiarazione predetta e questioni di fondo della proporzionale e dello Statuto di autonomia. Sono argomentazioni che conosciamo, per cui, ribadisco, non riguardano il caso singolo ed è proprio per questo motivo che l'emendamento ha suscitato impressione, in quanto si è voluto collegarlo a questo preciso aspetto.

Al collega Pruner del P.P.T.T. desidero dire che il nostro emendamento non modifica nè in meglio nè in peggio la situazione dei ladini nel Trentino; tiene conto unicamente del fatto che finora la legge prevedeva la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico anche per la Provincia di Trento, ma di fatto simili norme non hanno mai trovato applicazione, poiché queste clausole dello Statuto di autonomia non

sono applicabili nella nostra Provincia. Si tratta eventualmente di creare a tal proposito leggi costituzionali per poi intervenire in sede competente, che non credo sia questa.

Mi associo pertanto per quanto riguarda questo punto al P.P.T.T. e rivolgo un appello al signor Assessore.

Grazie!)

PRESIDENTE: Non credo vi siano dichiarazioni di voto, perchè mi pare che gli interventi hanno assorbito anche quelle. Ripeto: è stata presentata, dai Consiglieri Langer, Tonelli, Ricci, Ziosi e Panza, quindi ritualmente con le cinque firme, la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Naturalmente votiamo sull'emendamento Peterlini. Prego distribuire le schede: si vota "sì" per approvare l'emendamento Peterlini, si vota "no" per respingerlo.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti n. 48,

sì 16,

no 26,

schede bianche 6.

L'emendamento all'emendamento è respinto. Siamo in discussione dell'emendamento originario Ongari, che ho già letto: è la sostituzione del secondo comma. Mi pare che il signor Assessore proponente aveva già fatto l'illustrazione, sostanzialmente. Chi chiede di parlare sull'emendamento Ongari, Pancheri, Molignoni? Nessuno intende parlare? L'assessore vuole replicare? No? E' in votazione l'emendamento Ongari: con 20 voti favorevoli, 18 contrari e 2 astenuti,

l'emendamento è accolto. Non occorre procedere alla votazione dell'art. 7 perchè con i due emendamenti abbiamo completamente sostituito l'originario art. 7. Chiedo però la cortesia del proponente, cons. Langer, di poter fare questa modificazione, cioè di votare come articolo nuovo la formula di pubblicazione, siccome contiene la entrata in vigore della legge per il giorno successivo. Cons. Langer, devo avere il suo consenso, siccome è una disposizione specifica, non è una formula di rito, essendo ridotti i termini della pubblicazione.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Chi chiede di parlare? Nessuno. E' in votazione l'art. 8 : con 23 voti a favore, 19 contrari, 2 astenuti, l'art. 8 è approvato. Dichiarazioni di voto? Cons. Peterlini, prego.

PETERLINI (S.V.P.): Nur um anzukündigen, daß die Fraktion der Südtiroler Volkspartei wegen der Sprachgruppenerklärung und damit eines Prinzipes, das durch die Abänderung gefallen ist, gegen den Gesetzentwurf stimmen wird!

(Soltanto per annunciare che il gruppo consiliare dello S.V.P. esprimerà voto contrario, essendo con la modifica venuta a cadere la dichiarazione dell'appartenenza al gruppo lingu-

stico e pertanto un principio preciso.)

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto?
Cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.-U.E.): Noi, sembrerà paradossale, votiamo come vota la S.V.P. perchè la sola S.V.P. ci ha dato una mano quando si trattava e si trattò di toccare — non risolvere — problemi di carattere etnico, che noi abbiamo portato in quest'aula, per il Trentino, s'intende. Pertanto, per solidarietà, votiamo "no".

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Nessuna? Prego distribuire le schede. Hanno votato tutti? Esito della votazione: votanti 46 — sì 24, no 20, schede bianche 2. Il Consiglio regionale approva. Comunico altresì che, essendo ormai passate le ore 13, il Consiglio è convocato a domicilio, facendo presente che giovedì prossimo è il 1. maggio, il giovedì successivo c'è un impegno per più della metà dei Consiglieri provinciali di Trento e quindi non si può tenere la seduta. Comunque il Consiglio sarà convocato a domicilio. La seduta è tolta.

(ore 13,05.)

ALLEGATI



Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
TRENTO

INTERROGAZIONE (n. 51)

L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale nella circolare inviata ai datori di lavoro comunicava che l'indennità di malattia per gli apprendisti doveva ritenersi temporaneamente sospesa a far tempo dal 1. gennaio 1980 in quanto la Giunta regionale non aveva ancora determinato la misura giornaliera.

Rilevato che l'indennità di malattia pur nella sua scarsa entità economica costituisce una retribuzione per il lavoratore ammalato e quindi abbinognevole di un minimo di sostentamento e il procrastinarsi del provvedimento può arrecare danno ai lavoratori interessati il sottoscritto Consigliere regionale del P.S.D.I. chiede di poter interrogare l'Assessore competente per conoscere:

- quale risulta l'ammontare della indennità di malattia aggiornata per gli apprendisti;
- quando intende assumere il provvedimento di adeguamento sbloccando così la situazione.

A termini di Regolamento chiede risposta scritta.

F.to: cons. reg. rag. Nicolò CADONNA

Trento, 4 marzo 1980

Al Signor
Consigliere regionale
rag. Nicolò CADONNA
SARDAGNA n. 25

— e, per conoscenza,

Al Signor
Presidente del Consiglio regionale
avv. Armando PARIS
TRENTO

OGGETTO: Risposta interrogazione n. 51 del 4 marzo 1980.

Nell'esercizio della potestà integrativa o terziaria riconosciuta dall'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia in materia di previdenza e assicurazioni sociali, la Regione ha, con vari provvedimenti legislativi, migliorato a carico del proprio bilancio, le prestazioni dell'assicurazione sociale contro le malattie a favore di numerose categorie di lavoratori o esteso le medesime ad altri soggetti non contemplati dalla legislazione nazionale, affidando l'erogazione degli interventi, sia di carattere sanitario che di carattere economico, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano e alle Casse mutue provinciali di malattia dei lavoratori autonomi di Trento e di Bolzano.

Queste integrazioni sono state riunite e coordinate in due provvedimenti legislativi, la legge regionale 24 novembre 1976, n. 12 modificata con la legge regionale 23 giugno 1978, n. 10, e la legge regionale 9 dicembre 1976, n. 15.

Le prestazioni consistono principalmente nell'indennità di malattia e nell'assegno funerario, finanziati, unitamente ai costi delle prestazioni sanitarie, con il contributo complessivo di lire 470 milioni.

La legge regionale stende fra l'altro l'indennità di malattia agli apprendisti che, in campo nazionale, sono privi di tale forma previdenziale.

L'ammontare dell'indennità di malattia per gli apprendisti è di lire 1.250.- per i primi dieci giorni, di lire 1.666.- dal 21. al 180. giorno, cioè del 50 per cento e poi del 66,66 per cento della retribuzione convenzionale, stabilita in lire 2.500.- con deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 1. febbraio 1979.

In concreto, l'ammontare dell'indennità di malattia per gli apprendisti varia a seconda di quanto prevedono i contratti collettivi di lavoro delle singole categorie e gli eventuali accordi aziendali integrativi.

Si va, stando ai soli contratti collettivi, dalla situazione più sfavorevole che è quella degli

apprendisti del commercio di Bolzano, che non hanno diritto a nessun trattamento integrativo e quindi percepiscono la sola indennità concessa in base alla legge regionale, a quella degli apprendisti metalmeccanici i quali hanno diritto da parte del datore di lavoro al 45 per cento della retribuzione giornaliera, in aggiunta a quella corrisposta a carico del bilancio regionale.

L'onere sostenuto dalle Casse mutue e finanziato dalla Regione per le prestazioni di cui si tratta, nell'anno 1977 ammonta a complessive lire 67.396.000.-, di cui lire 38.548.000.- a Trento e lire 28.848.000.- a Bolzano.

La riforma sanitaria, il cui testo fondamentale è rappresentato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale", prevede l'abolizione dell'assicurazione sociale contro le malattie e la soppressione degli enti ai quali lo Stato aveva affidato l'esercizio della stessa.

Secondo quanto previsto dalla legge citata, con l'1 gennaio 1980, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia è stata attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in luogo degli enti (INAM, CPM, ecc.) casse e gestioni autonome estinte e posti in liquidazione per effetto della riforma sanitaria.

La previsione è divenuta operativa con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il cui articolo 1 ha stabilito due sistemi di corresponsione dell'indennità di malattia e di maternità:

- 1) da parte del datore di lavoro, per la generalità dei lavoratori dipendenti, alla fine di ciascun periodo di paga, con conguaglio dell'importo complessivo dei trattamenti con quelli dei contributi dovuti all'INPS;
- 2) da parte dell'INPS per:
 - lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
 - lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
 - addetti ai servizi domestici e familiari;
 - lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento della Cassa integrazione guadagni.

Le nuove norme hanno creato per l'INPS, per gli enti di malattia che in passato erogavano le indennità ed anche per i datori di lavoro, complessi e delicati problemi interpretativi ed organizzativi, aggravati dal ritardo con cui è stato emanato il provvedimento e dall'immediatezza della sua entrata in vigore.

Il provvedimento non poteva dettare nessuna disposizione riguardante le prestazioni economiche previste dalle leggi regionali, nè riguardo le modalità di erogazione delle stesse.

E' necessario perciò che la Regione ridisciplini la materia con una sua apposita normativa che, oltre a prevedere il mantenimento e l'ammontare dell'indennità di malattia, ne disciplini

le modalità di erogazione e di rimborso, tenuto conto che non è più possibile avvalersi, a questo fine, delle Casse mutue provinciali di malattia.

A questo scopo possono essere ipotizzate due possibili soluzioni, tutte e due di non facile attuazione;

a) il pagamento diretto da parte della Regione, che imporrebbe ai datori di lavoro una particolare evidenza e specifici adempimenti per gli apprendisti rispetto a quelli da seguire per la generalità dei lavoratori;

b) il pagamento dell'indennità da parte dell'INPS, direttamente o mediante anticipazione del datore di lavoro e conguaglio sui contributi secondo il sistema normale, con successivo rimborso da parte della Regione delle somme erogate, che comporta l'instaurazione di appositi rapporti convenzionali con l'Istituto.

Prima di affrontare il problema con la predisposizione di apposito provvedimento legislativo, è necessario però attendere un chiarimento definitivo in ordine alle prestazioni economiche per le quali la Regione deve intervenire in via integrativa.

F.to L'ASSESSORE REGIONALE
Aldo Balzarini

Trento, 14 aprile 1980